



Comune di  
**PESCHIERA  
DEL GARDA**

Provincia di  
Verona

**SUAP**  
LRV n° 55/2012 art. 3


Elaborato




All.

**Dichiarazione di non necessità V.Inc.A  
DGRV 1400/2017**

*SUAP art. 3, LRV n° 55/2012 relativamente all'inserimento di un'area di sosta in corrispondenza della struttura ricettiva denominata "Le Ali del Frassino" in Comune di Peschiera del Garda*



**Comune di Peschiera del Garda**  
Sindaco Avv. Orietta Gaiulli

**Progettista**  
Arch. Alfredo Paschetto



Gennaio 2019

Il Sottoscritto Arch. Alfredo Pasquetto nato a VERONA il 14/08/1957 residente a LUGAGNANO DI SONA, Via VOLTURNO,23 - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona al n°700 .mail [alfredopasquetto@studioloa.it](mailto:alfredopasquetto@studioloa.it) pec [alfredopasquetto@pec.studioloa.it](mailto:alfredopasquetto@pec.studioloa.it).

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza relativa al SUAP art. 3, LRV n° 55/2012 relativamente all'inserimento di un'area di sosta in corrispondenza della struttura ricettiva denominata "Le Ali del Frassino" in Comune di Peschiera del Garda

## DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 2017 al punto 23: **piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: **RELAZIONE TECNICA a completamento dell'Allegato E – DGRV 1400/2017** - SUAP art. 3, LRV n° 55/2012 relativamente all'inserimento di un'area di sosta in corrispondenza della struttura ricettiva denominata "Le Ali del Frassino" in Comune di Peschiera del Garda

DATA 02/05/2018

II DICHIARANTE

Arch. Alfredo Pasquetto



*Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.*

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.*

DATA 02/05/2018

II DICHIARANTE

Arch. Alfredo Pasquetto



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare e responsabile del trattamento è: Ufficio Edilizia Privata Comune di PESCHIERA DEL GARDA. MUNICIPIO - Comune di Peschiera del Garda

P.le Betteloni, 3 - 37019 - Tel. 045.6444700 Fax 045.7552901 - Partita IVA 00245430236 PEC. [peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net)

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 02/05/2018

II DICHIARANTE

Arch. Alfredo Pasquetto



Cognome	<b>PASQUETTO</b>
Nome	<b>ALFREDO SANTE</b>
nato il	<b>14-08-1957</b>
(atto n.	<b>56 1 S A 1957</b> )
a	<b>VERONA (VR)</b>
Cittadinanza	<b>Italiana</b>
Residenza	<b>SONA (VR)</b>
Via	<b>VOLTURNO 23 I.08</b>
Stato civile	<b>STATO LIBERO</b>
Professione	<b>ARCHITETTO</b>
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	<b>178</b>
Capelli	<b>BRIZZOLATI</b>
Occhi	<b>CASTANI</b>
Segni particolari	<b>NESSUNO</b>

Firma del titolare	
	<b>SONA</b> li <b>15-01-2015</b>
Impronta del dito indice sinistro	
	<b>GIORGIO DEL BUIACC</b> (Tomelleri Fausta)



RELAZIONE TECNICA a completamento dell'Allegato E – DGRV 1400/2017 - SUAP art. 3, LRV n° 55/2012 relativamente all'inserimento di un'area di sosta in corrispondenza della struttura ricettiva denominata "Le Ali del Frassino" in Comune di Peschiera del Garda

<b>1. METODOLOGIA DI ANALISI .....</b>	<b>6</b>
1.1 RICHIAMI NORMATIVI.....	6
1.2 GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ .....	7
1.2.1. Le misure di conservazione .....	7
1.2.2. Il D.M. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" .....	8
<b>2. LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) .....</b>	<b>9</b>
<b>3. PROCEDURA UTILIZZATA .....</b>	<b>10</b>
3.1. NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL PARAGRAFO	
2.2. ALL. A DGRV 1400/2017 .....	10
<b>4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>13</b>
<b>5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</b>	<b>21</b>
<b>6. INQUADRAMENTO NORMATIVO-URBANISTICO .....</b>	<b>28</b>
Descrizione dei caratteri dei siti Natura 2000.....	52
7.1. DALLE AZIONI DI PROGETTO AI FATTORI DI PERTURBAZIONE.....	58
7.2. FATTORI PERTURBATIVI INDOTTI DAL PROGETTO E AREA DI INFLUENZA DEI FATTORI DI PERTURBAZIONE .....	58
7.3. VALORE SOGLIA DI DISTURBO PER LA FAUNA SELVATICA .....	61
<b>8. DEFINIZIONE DELL'AREA DI INFLUENZA DEL RUMORE ASSOCIATO ALLE OPERE DI PROGETTO .....</b>	<b>64</b>
<b>9. USO DEL SUOLO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEGLI HABITAT DI SPECIE.....</b>	<b>67</b>
<b>10. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI DAL PROGETTO .....</b>	<b>68</b>
10.1 VALUTAZIONI DEI PRINCIPALI EFFETTI PREVISTI.....	68
10.2 ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO.....	70

La presente relazione fa riferimento a quanto specificato negli allegati della Delibera Regionale nella DGRV n°1400/2017 e ha come obiettivo l'individuazione e la comprensione degli elementi di progetto e la valutazione

degli effetti reversibili ed irreversibili determinati dal SUAP art. 3, LRV n° 55/2012 relativamente all'inserimento di un'area di sosta in corrispondenza della struttura ricettiva denominata "Le Ali del Frassino" in Comune di Peschiera del Garda

Fine ultimo della relazione è dimostrare la non necessità della Valutazione di Incidenza per l'intervento in oggetto, premesso che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee).

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE). Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.

- Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
- La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

## 1. METODOLOGIA DI ANALISI

### 1.1 RICHIAMI NORMATIVI

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), valutando il sito nella funzionalità dell'intera rete.

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (2009/147/CE).

Le disposizioni relative alla valutazione d'incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati all'interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso.

Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione.

La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze significative.

Principali normative regionali di riferimento:

- D.G.R. 740 del 14.03.2006 - Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192.
- D.G.R. 3173 del 10.10.2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative
- D.G.R. 2371 del 27.07.2006 (L.R. 1 del 05.01.2007, all. E) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.
- D.G.R. 4241 del 30.12.2008 - Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.
- D.G.R. 791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

- DGRV n. 1400/2017 - che sostituisce la DGRV n. 2299/2014

La relazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale costituisce l'oggetto del presente documento ed è stata realizzata sulla base dell'*iter* metodologico indicato nel **DGR del Veneto n. 1400/2017**.

Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e, nell'Allegato A, riporta una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida metodologica definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Lo studio delle caratteristiche dei siti Natura 2000 e dell'assetto ecosistemico del territorio è stato realizzato mediante acquisizione di dati cartografici regionali, bibliografici, fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo. La cartografia degli habitat di interesse comunitario interessati da potenziali incidenze del Progetto, approvata dalla Giunta Regionale (**DGR 4240/2008**), è stata acquisita dal portale della Regione Veneto (sezione Biodiversità e Reti Ecologiche).

Le note esplicative per l'utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea la necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all'interno degli studi di valutazione di incidenza ambientale.

Lo studio della distribuzione componente floro-faunistica di interesse comunitario è stata effettuata a partire dalla cartografia distributiva delle specie approvata con **D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014** (database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6 - Allegato A: database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato file shape).

## 1.2 GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

L'obiettivo generale perseguito da rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, o un eventuale suo ripristino, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie nella loro area di ripartizione naturale.

Ciò rappresenta una forma di tutela attiva che può essere condotta attraverso l'applicazione di strumenti operativi, quali:

- le misure di conservazione approvate con la deliberazione n. 2371 del 2006;
- recepimento del D.M. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" (c.d. decreto Pecoraro Scanio);
- il piano di gestione delle siti della rete Natura 2000.

### 1.2.1. *Le misure di conservazione*

Conformemente alle linee guida emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel 2002, e agli obblighi previsti dalla direttiva medesima, l'Amministrazione Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 2371 del 2006, ha approvato le misure di conservazione per tutte le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria in esse inclusi. Con tale strumento, per ciascuna ZPS, sono state definite le priorità di

conservazione (obiettivi) mediante il confronto tra le esigenze ecologiche, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, e le vulnerabilità riconosciute per ogni sito.

Allo stesso tempo sono stati riconosciuti gli elementi, sia habitat che specie, da sottoporre al solo monitoraggio periodico in quanto l'attuale gestione assicurava il mantenimento in buono stato di conservazione. Per tutti gli altri elementi, invece sono stati individuati i criteri e definite le modalità per il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Alle soluzioni di natura regolamentare, che prevedono la definizione di divieti ed obblighi o la predisposizione di piani di azione o linee guida, si accompagnano, tra le altre, le attività di gestione, manutenzione, controllo e vigilanza.

### ***1.2.2.. Il D.M. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"***

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 255 dell'11 settembre 2008, la Regione del Veneto ha dovuto recepire e dare applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 184 sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) emanato il 17 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Il Decreto 184/2007 prescriveva l'obbligo per le regioni di adeguare le proprie normative al Decreto ministeriale entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro quindi il 6 febbraio 2008).

Va ricordato che già il Ministro Pecoraro Scanio aveva tentato nell'agosto del 2006 di fare convertire in legge il suo Decreto 251 su aree ZPS e ZSC.

Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal **DGR n. 2371** – Allegati E e B, recante le misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto.

Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002.

## 2. LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

Di seguito verrà sviluppata la relazione tecnica che possa definire chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza.

Infatti l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza è ammissibile nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 in quanto gli effetti che ne derivano si esauriscano prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito della Rete Natura 2000.

La presente relazione pertanto ha il compito di dimostrare che gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non hanno effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Si specificano di seguito le fasi della selezione preliminare dando una prima indicazione delle azioni che necessitano di valutazione, in base alle possibili incidenze che tali azioni potrebbero comportare, specificando nel dettaglio in che modo la selezione preliminare (Screening) è stata analizzata.

- **FASE 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza**

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 della DGRV 2299/2014.

- **FASE 2: Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti**

1. Descrizione del piano, progetto o intervento
2. Identificazione e misura degli effetti
3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi
4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

- **FASE 3: Valutazione della significatività degli effetti**

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati
2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione
3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono
4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

- **FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare**

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo un preciso schema da compilare, completo di dichiarazione firmata del valutatore.

### 3. PROCEDURA UTILIZZATA

La presente dichiarazione sviluppa la Fase 1 della Selezione Preliminare di Screening, valutando la necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza. Gli estensori dello studio pertanto danno evidenza di aver verificato la necessità o meno di predisporre uno screening di Vinca e, deciso di procedere con la non necessità, motivano che il piano può considerarsi ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGRV 1400/2017.

#### 3.1. NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL PARAGRAFO 2.2. ALL. A DGRV 1400/2017

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. All. A – Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, di seguito riportate.

*a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*

*b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*

*1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*

*2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*

*3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;*

*4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*

*5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;*

*6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;*

*7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;*

*8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*

*9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;*

*10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*

*11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat*

terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;

13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo; 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unita immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;

15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;

17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;

18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;

19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;

20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;

22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;

**23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Punto per punto si è valutato quale fosse il riferimento corretto nell'elenco contenuto nel paragrafo 2.2. Per definire quale punto in elenco fosse il riferimento corretto, e per valutare quale punto in elenco fosse il riferimento corretto, si richiama il punto n° 23:

***23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.***

E' stato scelto di approfondire le tematiche relative alle possibili incidenze all'interno di una specifica relazione tecnica come richiesto dal punto 23, invece di utilizzare come fattore di esclusione il punto 2. "modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza". Questo in quanto l'originaria Datata Giugno 2014, redatta da Nexteco,

La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria e si procede con la predisposizione dell'Allegato E completo di relazione tecnica.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievole per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-coroografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

#### 4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La richiesta dell'area di sosta scaturisce sostanzialmente dalla necessità legata alla visitabilità all'Oasi del Laghetto del Frassino.

L'oggetto dell'istanza riguarda la richiesta di usufruire definitivamente di un'area di sosta già in essere, autorizzata temporaneamente. Tale area, delimitata da una staccionata in legno e ubicata a nord degli edifici di proprietà della struttura ricettiva del Laghetto del Frassino, è utilizzata per finalità pubblico-private;

L'area interessata dalla richiesta è ubicata nel Comune di Peschiera del Garda nella frazione di Santa Cristina, a nord di "Otella", a sud-est di C. Marcazzan e a circa 60 m ad ovest della sponda occidentale del Laghetto del Frassino (catastalmente l'ambito risulta inserito nel Foglio 7 Mappale n. 48 del territorio comunale di Peschiera del Garda), e risulta essere interna al Sito Natura 2000 IT3210003 – "Laghetto del Frassino";

Nel P.I. di Peschiera del Garda l'area di intervento è inserita in "Ambito del Laghetto del Frassino – Unità di Paesaggio UP4" e "Aggregazioni rurali int. storico", mentre nel Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.), il settore di intervento viene classificato come "Area di Connessione Naturalistica (Zona di Ammortizzazione)".

#### **Analisi Piano Ambientale adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014**

Secondo quanto riportato nella **Tavola A03** (Uso primario del suolo) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area da destinare all'area di sosta rientra in "232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate"; nella **Tavola A05** (Carta della vegetazione) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area rientra in "Area Agricola – Lolieto", costituita da prato a prevalenza di *Lolium multiflorum* già in parte degradato, e in parte da "Aggruppamento a *Sambucus ebulus*";

Il valore floristico-vegetazionale e il valore faunistico relativi all'area di intervento si possono definire MEDIO-BASSI.

Nella **Tavola C02** (Zonizzazione funzionale) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area di intervento rientra in "Zona di penetrazione"; Art. 19 (Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione): *"È ammessa la realizzazione di un parcheggio funzionale alla vista del parco, nell'area indicata nella cartografia di progetto C.03 "Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati", secondo le indicazioni riportate nel Regolamento"*;

#### **Procedura di attivazione sportello unico**

Il progetto prevede l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 8 del DPR 160/2010 e dall'art. 3 della LRV n° 55/2012, verificando in via preliminare la fattibilità tecnica della proposta che ha come obiettivo la trasformazione urbanistica, da agricola ad area di sosta a servizio della struttura Alberghiera "Le Ali del Frassino", dell'area nelle disponibilità della scrivente in cui si prevede di attuare l'ampliamento, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa, coerentemente con le prescrizioni ambientali e paesaggistiche dell'area.

Si chiede pertanto di attivare la procedura di Sportello Unico Attività Produttive, strumento previsto dalla legge per risolvere specifiche situazioni esistenti che richiedono di essere adeguate alle dinamiche di sviluppo economico e territoriale.

Le motivazioni che hanno portato alla decisione di rendere stabile l'area di sosta al momento utilizzato con autorizzazione provvisoria, area sita in posizione limitrofa a quella della struttura alberghiera esistente, sono

state attentamente esaminate in relazione alle necessità reali del complesso alberghiero, che ha la necessità di riorganizzare gli spazi esterni dell'attività, definendo un ambito destinato ad area di sosta funzionale alla stessa. L'area verrà realizzata non prevedendo alcuna forma di pavimentazione che possa impermeabilizzare l'area, si raccorderà nella realizzazione alle normative vigenti, e verrà completato dalla realizzazione di un accesso alternativo all'esistente.

L'intervento proposto può essere attuato solo attivando la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive, perchè lo stesso risulta in contrasto con quanto stabilito dal PI vigente nel quale è previsto, per l'ambito di cui trattasi, un ambito agricolo, non consentendo pertanto alla Ditta di attuare un progetto funzionale alla riqualificazione dell'attività esistente e finalizzato a consentire il consolidamento della struttura ricettiva esistente.

La proposta fa riferimento alle possibilità richiamate dall'art. 3 della LRV n° 55/2012, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

Oltre a quanto già previsto per gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, l'art. 3 della LRV 55/2012 prevede che anche la realizzazione degli interventi di cui trattasi sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione (art. 5 LRV 55/2012) nella quale siano definiti le modalità ed i criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione ambientale necessarie ed ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento nel contesto territoriale (si veda la DGRV n. 2045 del 19.11.2013).

Si richiama l'art. 3 della LRV n° 55/2012 e la Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8.

Si richiama il "CAPO I - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive" della LRV n° 55/2012, all'Art. 3:

#### *Art. 3*

##### *Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale*

*1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.*

*2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.*

*3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.*

Si richiama l'interpretazione relativa al caso in esame (realizzazione di un parcheggio funzionale all'attività), di cui alla Circolare n° 1/2015:

*"(...)*

*In relazione ad eventuali richieste di ampliamento di piazzali e/o parcheggi a servizio dell'attività, si ritiene che gli stessi possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 purché siano realizzati entro i limiti dell'80*

*per cento della superficie fondiaria esistente riferiti al lotto su cui insiste il fabbricato produttivo, e comunque in misura non superiore a 1500 mq .*

*Si ricorda che l'applicazione del limite dell'80%, sia in termini volumetrici sia di superficie, va riferito al parametro autorizzato, secondo le modalità di calcolo stabilite dalle NTA dello strumento urbanistico esistente".*

Nel caso di specie sussistono le condizioni normative che legittimano l'attivazione della procedura di Sportello Unico Comunale:

- Viene verificata l'insufficienza di aree idonee per il tipo di attività che si caratterizza come ampliamento della stessa.
- Viene verificata la rispondenza del requisito di far parte delle attività per le quali è possibile l'attivazione dello sportello unico ai sensi della LRV n° 55/2012: la Ditta proponente rientra infatti nei casi ammissibili dalla normativa e propone pertanto un intervento che si configura come Variante al PI in conformità a quanto ammesso dalla legge.
- Viene verificata la conformità del progetto alle vigenti norme in materia ambientale e paesaggistica, con particolare attenzione alle possibili interferenze che dovessero riscontrarsi nei confronti di specie e habitat presenti nel Sito di Interesse Comunitario SIC/ZPS Laghetto del Frassino.
- Viene verificato l'interesse pubblico all'attuazione della proposta che prevede la riqualificazione dell'ambito d'intervento, il miglioramento del contesto anche paesaggistico, il reperimento di aree a uso pubblico e il mantenimento sul territorio di un'attività ricettiva che necessita di spazi esterni funzionali e per i quali verranno condotte tutte le analisi e le valutazioni ambientali e paesaggistiche.

La motivazione per la quale si rende necessaria l'attivazione della procedura dello Sportello Unico è inoltre coerente non solo con la volontà esplicitata dal legislatore nazionale e regionale, ma anche con l'impossibilità al momento di accedere ad un diverso iter procedimentale.

In conclusione si ritiene che gli interventi in deroga allo strumento urbanistico, approvati ai sensi della LRV n° 55/2012 - art. 3 - perseguano la finalità di agevolare singole dinamiche imprenditoriali in una precisa ottica di semplificazione procedimentale che riconduce tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare in veste interfacciale per l'impresa.

## **Descrizione del progetto**

Il progetto è relativo alla localizzazione di un'area di sosta a servizio dell'attività ricettiva esistente "Le Ali del Frassino" e a servizio della collettività in corrispondenza dei percorsi naturalistici localizzati in corrispondenza del Laghetto del Frassino. Non si configurano azioni che possano rendere l'area impermeabile, in quanto il progetto consiste esclusivamente nella modifica all'accesso su Via santa Giustina di un'area di sosta non pavimentata, all'interno della quale verranno ridefiniti con il verde le aree dei percorsi e delle soste, mantenendo il tutto inerbito come allo stato attuale.

L'area è localizzata all'interno dell'area di interesse naturalistico corrispondente al Sito Rete Natura 2000 del Laghetto del Frassino.

Il Piano Ambientale ad oggi adottato, riconosce in corrispondenza dell'area un ambito che non riveste interesse naturalistico, come evidenziato in tutte le tavole già analizzate.

Si richiama nello specifico la definizione di "Zone di penetrazione" normata dall'art. 14 delle norme di Piano. Tali zone includono le aree urbanizzate, i giardini e alcune aree dove saranno ammessi i sistemi di fruizione turistica e culturale, tra cui una piccola rea di sosta per automezzi e centri di informazione mirando allo sviluppo di strutture basate sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità. Tali

aree, ad eccezione delle aree urbanizzate già esistenti, sono state individuate in zone marginali e periferiche del territorio del Parco.

Si riporta l'articolo delle Norme Tecniche del Piano Ambientale Adottato:

*Art. 14 – Direttive per la zona di penetrazione*

*Le zone di penetrazione sono caratterizzate dalla presenza di ambiti urbanizzati con bassi livelli di interesse naturalistico.*

*Sono altresì comprese le aree necessarie ad ospitare infrastrutture funzionali alla fruizione del Parco.*

*Nelle zone di penetrazione è ammessa la presenza antropica, anche stabile, che non deve comportare forme di impatto naturalistico sul Parco e sugli elementi che lo compongono, con particolare riferimento all'emissione di rumori molesti e di illuminazione non consona alle esigenze di tutela ambientale.*

L'area in oggetto si estende per circa mq.1500 ed già delimitata con paletti in legno di castagno infissi in terra lungo Via Santa Cristina. In corrispondenza della staccionata in legno sono stati piantumanti ulivi a schermatura dell'area di sosta lungo Via Santa Cristina.



Tale area di sosta potrà essere utilizzata sia dai visitatori del parco del "Laghetto" sia dalla struttura ricettiva, senza nessuna modifica dell'assetto dei luoghi.

Le principali attività previste dal progetto si possono riassumere come segue:


- Realizzazione di un'area di sosta coerente con le indicazioni operative del Piano Ambientale
- Piantumazione di siepi in rosa canina
- realizzazione di nuovo carraio accesso lungo via Santa Cristina (con dismissione dell'accesso carrabile esistente, che rimane pedonabile)
- Installazione di bacheche divulgative
- Sfalcio periodico della vegetazione erbacea nelle aree esterne al Sito con asportazione del prodotto dello sfalcio

Si riportano di seguito gli estratti del Piano ambientale per l'ambito di intervento specifico. La perimetrazione di progetto, come riportato negli estratti seguenti, è coerente con le indicazioni del Piano Ambientale adottato.

La sovrapposizione dell'area di progetto e dell'area del Piano Ambientale dimostrano la corrispondenza con le indicazioni di piano.

Estratti Piano Ambientale adottato:


*Estratto Tavola C02 – Carta della zonizzazione funzionale*




 Zona di penetrazione

 Zona a destinazione agricola

*Estratto Tavola C3 – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO, DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE E DEI PERCORSI GUIDATI*




*Estratto Tavola C4 – CARTA DELLE AZIONI*



 Proseguimento dello sfalcio

Si riporta di seguito il confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto:



**Stato di fatto**

**Stato di progetto**

In prima analisi il progetto dell'area di sosta è stato confrontato con le indicazioni del Piano Ambientale, in modo da verificare la rispondenza della sua localizzazione e dimensionamento rispetto a quanto previsto dal Piano adottato. (In viola evidenziata la perimetrazione dell'ambito sul Piano Ambientale adottato)

Le aree in cui l'intervento va a configurarsi a livello ambientale non evidenziano criticità, risultando di fatto già:

- Inserite nelle aree urbanizzate
- A basso valore naturalistico vegetazionale



Si riportano le caratteristiche principali dell'area di sosta:

**SUPERFICIE** < 1.500 mq (coerente con le possibilità offerte dall'art. 3 della LRV n° 55/2012)

**PAVIMENTAZIONE:** terra battuta. Si tratta in stabilizzato drenante la sola porzione del nuovo accesso in raccordo tra l'area di sosta e Via Santa Cristina.

**SCHERMATURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE:** viene prevista la piantumazione di siepi di rosa canina e viene mantenuto il filare di ulivi già esistente lungo il fronte strada – Via Santa Cristina.

Nel complesso si può afferire alla siepe una funzione schermante, nei prossimi anni, considerando il fatto che la piantumazione è irrigata e verrà gestita in maniera accorta e puntuale, vegeterà in modo tale da coprire la visione, già limitata, dell'area di sosta.

**PERCORSI:** viene previsto il raccordo tra il percorso naturalistico esistente e l'area di sosta.

L'attuale accesso carrabile viene eliminato e utilizzato in senso pedonale per l'accesso alla struttura ricettiva sia da via Santa Cristina che dall'area di sosta.




**ILLUMINAZIONE:** non prevista dal progetto.



## Materiale per passo carraio



## Staccionata in legno di castagno



## 5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Peschiera dista 25 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è in posizione ovest. Si affaccia a Nord sul Lago di Garda. Da Peschiera esce l'emissario del lago di Garda, il Mincio.

Peschiera, grazie alla sua posizione geografica, è stata da sempre un caposaldo difensivo di primordine.

Sul territorio si trova ancora oggi un sistema costruttivo di fortificazioni di primissimo livello storico.

Sull'area in oggetto insiste il vincolo ambientale: "fasce di rispetto di tutela ambientale ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004".



*Ortofoto con individuazione del Laghetto del Frassino*

### INDIVIDUAZIONE AREA DI PROPRIETA'



Posto a cavallo tra le provincie di Verona, Brescia e Mantova, a breve distanza dall'abitato di Peschiera, il Lago del Frassino è il più vasto bacino dell'anfiteatro benacense, con i suoi 32 ettari di superficie.

Gli aspetti geologici e geomorfologici di questo bacino sono particolarmente interessanti.

Si tratta infatti del più grande lago morenico italiano, originatosi nel periodo Quaternario grazie alla poderosa azione modellatrice del colossale ghiacciaio atesino, che nella sua fase di massima espansione raggiunse a sud questa zona di Pianura veneta.

In particolare si tratta di un lago intermorenico, formatosi cioè da una depressione delimitata da "cordoni" morenici, ovvero accumuli di detriti rocciosi, ghiaiosi e sabbiosi abbandonati dal ghiacciaio al termine delle varie fasi di avanzata.

L'ambiente del lago è circondato da un territorio intensamente coltivato e rappresenta una "isola" naturale immersa in una matrice fortemente antropizzata.

Rappresenta quindi, per un gran numero di specie della flora e della fauna legate agli habitat umidi, un sito di grande interesse naturalistico. A partire dal 1990, con la Delibera della Giunta Provinciale di Verona 1/1735, venne istituita l'Oasi per la protezione della fauna selvatica "Laghetto del Frassino".


In questa prima delibera, l'area presa in esame riguardava la sola superficie dello specchio d'acqua. In una successiva deliberazione della Giunta Provinciale, in data 23 ottobre 1997 (14/1366), l'area protetta venne estesa a comprendere anche altre sponde lacustri, per un totale di 75 ettari. Il biotopo del Lago del Frassino era per altro già stato segnalato come zona particolarmente pregevole dal punto di vista naturalistico, nel lontano 1972, dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e ambientali n. 1407 del 15 giugno 1972.

A partire dall'aprile del 2000, l'Oasi del Laghetto del Frassino è stata inserita nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva CEE 43 del 1992 "SIC/ZPS IT3210003". (tratto da "Oasi del Laghetto del Frassino ambiente, fauna e flora" Provincia di Verona ottobre 2005)



 Ambito di Proprietà IT3210003

 Ambito del S.I.C.



## LA PROPRIETA'

La proprietà è interessata in parte dal SIC /ZPS del Laghetto del Frassino IT 3210003, mentre la parte edificata e alcuni spazi esterni sono al di fuori del perimetro.

I terreni e i fabbricati oggetto di intervento sono situati sulla sponda occidentale del Laghetto del Frassino nella zona a Ovest di Peschiera del Garda e al difuori del SIC/ZPS.

Superficie del compendio in proprietà mq. 64.451

## INDIVIDUAZIONE CATASTALE

In data 02 maggio 2014 l'intera proprietà è stata catastalmente così aggiornata:

### Catasto fabbricati:

Foglio 7 mapp. 351-408-409-410;

### Catasto terreni:

Foglio 7 mapp. 43-46-47-48-55-56-57-58-70

### CATASTALMENTE LA PROPRIETA' E' COSI' COMPOSTA:



#### **Catasto Fabbricati:**

Foglio 7 - Part. 69 - Sub 3 - Cat A/2 - vani 18,5 (villa)  
Foglio 7 - Part. 69 - Sub 4 - Cat C/6 - mq. 126 (garage)  
Foglio 7 - Part. 69 - Sub 5 - BCNC (corte commune)  
Foglio 7 - Part. 351 - Cat. D/7 (rustici e capannoni annessi)

#### **Catasto Terreni:**

Foglio 7 - Part. 43 - Are 44 Centiare 65  
Foglio 7 - Part. 46 - Are 71 Centiare 92  
Foglio 7 - Part. 47 - Are 21 Centiare 5  
Foglio 7 - Part. 48 - Ettari 1 Are 7 Centiare 97  
Foglio 7 - Part. 55 - Are 9 Centiare 73  
Foglio 7 - Part. 56 - Are 13  
Foglio 7 - Part. 57 - Are 15 Centiare 7  
Foglio 7 - Part. 58 - Are 19 Centiare 25  
Foglio 7 - Part. 70 - Are 29 Centiare 40  
Foglio 7 - Part. 69 - ente urbano - Are 14 Centiare 88  
Foglio 7 - Part. 351 - ente urbano - Ettari 2 Are 24 Centiare 78.

**L'intera proprietà è stata catastalmente così aggiornata:**


#### **Catasto fabbricati:**


**Foglio 7 mapp. 351-408-409-410;**

#### **Catasto terreni:**

**Foglio 7 mapp. 43-46-47-48-55-56-57-58-70;**

**L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E' IDENTIFICATA CON FG.7 map.48**





*Individuazione area di progetto F. 7 mapp. 48 (parte)*



Il laghetto del Frassino è il più vasto lago intermorenico dell'anfiteatro del Benaco. Situato in un'ampia conca, a meno di un chilometro a sud del lago di Garda, ha una profondità massima di 15 m ed è un importante sito per l'avifauna. Il Lago, formatosi alla fine dell'ultima glaciazione nella parte più depressa di una conca circondata da basse colline, è alimentato da due rivoli e ha un emissario che defluisce nel Garda, perciò si hanno variazioni del livello dell'acqua molto lievi.

L'importante oasi naturalistica (ai sensi Ir 50/93) del Frassino è localizzata interamente nel comune di Peschiera del Garda (Provincia di Verona) tra le frazioni di San Benedetto di Lugana e Broglie, ai confini con la Provincia di Brescia. L'area si trova ad una quota di 80 m s.l.m. ed occupa una superficie di poco meno di 78 ha.

Dal 2000 il lago è stato designato come Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 1992/43 CE "Habitat", Sito IT3210003 - "Laghetto di Frassino".

Con DGR 4059/2007, il Sito è stato designato anche come Zona di Protezione Speciale. Nella cartografia di destra (Fig. 1) è evidenziata la localizzazione del Sito in relazione al territorio della Provincia di Verona mentre una visione più dettagliata si ha nella carta Allegata al Piano A01 Inquadramento territoriale.



Localizzazione dell'area del Laghetto del Frassino all'interno del territorio della Provincia di Verona.

L'intervento oggetto di richiesta è localizzato in prossimità del complesso ricettivo "Le Ali del Frassino" localizzato in Comune di Peschiera del Garda in prossimità del laghetto del Frassino.

La procedura prevede la possibilità di individuare un'area di sosta a completamento delle aree fruibili dalla struttura ricettiva "Le Ali del Frassino".

L'intervento si localizza in corrispondenza di un'area individuata catastalmente al F. 7 Mapp. 48 (parte).


L'area oggetto di richiesta è stata fino ad oggi utilizzata come area di sosta temporanea ed è localizzato in Via Santa Cristina in Comune di Peschiera del Garda.



## 6. INQUADRAMENTO NORMATIVO-URBANISTICO

### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Con deliberazione n. 930 del 07.04.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha rettificato l'approvazione del P.A.T.I. – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, avvenuta con sottoscrizione della conferenza di servizi il 05.02.2009 ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 11/2004 e successivi. Gli estratti riguardanti il laghetto del Frassino mostrano i seguenti tematismi:




La Tav. 1- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, riconosce al sito i seguenti vincoli:

- Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: art.7);
- Fasce costiere e lacuali 300mt art.142 lett. a e b- (N.T.A.: art.4);
- Centro Storico (N.T.A.: art.13);
- Ferrovie (N.T.A.: art.20);
- Viabilità di progetto (N.T.A.: art.19); Viabilità;
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: art.11);
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: art.11);

Lago;


- Fasce di rispetto;
- Ambiti naturalistici livello regionale art. 19- P.T.R.C. (N.T.A.: art.10).

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



L'area in esame è individuata:


- all'interno del Vincolo Paesaggistico Fasce costiere e lacuali 300mt art.142 lett. a e b- (N.T.A.:art.4);
- all'interno del Sito Rete Natura 2000 Laghetto del Frassino
- All'interno di Fasce di rispetto;
- All'interno di un Ambito naturalistico livello regionale art. 19- P.T.R.C. (N.T.A.: art.10).




La Tav. 2 - Carta delle invariati, individua le seguenti aree ed elementi:

- a) Invariante di natura ambientale (N.T.A.: art.53);
- b) Colline moreniche (N.T.A.: art.26);
- c) Invariante di natura storico-monumentale (N.T.A.: art.27).

Tav. 2 – Carta delle invariati



Nessuna indicazione



La Tav. 3 - Carte delle fragilità, evidenzia i seguenti tematismi:

DISSESTO IDROGEOLOGICO (N.T.A.: art.31)

- Aree esondabili o ristagno idrico;
- Area di risorgiva.


ZONE DI TUTELA ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/2004

- Corsi d'acqua e specchi lacuali (N.T.A.: art.15);
- Aree boschive (N.T.A.: art.32);
- Aree di interesse storico (N.T.A.: art.4-13);
- Alte aree per il rispetto dell'ambiente naturale (N.T.A.: art.53).


COMPATIBILITÀ GEOLOGICA (N.T.A.: art.29)

- Terreno idoneo;
- Terreno idoneo a condizione;
- Terreno non idoneo.

Tavola 3 – Carta delle Fragilità




L'area in esame è individuata:  
 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA (N.T.A.: art.29)  
 - Terreno idoneo a condizione;



La Tav. 4 - Carta della trasformabilità riconosce il Laghetto del Frassino quale

Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazione) (N.T.A.: art. 53), mostra le Aree di urbanizzazione consolidata (N.T.A.: art.40) all'intorno, i Centri Storici (N.T.A.: art.13) e gli Edifici e complessi di valore testimoniale (N.T.A.: art. 4 e 6), l'urbanizzazione diffusa (N.T.A.: art. 41) ed i Limiti fisici nuova edificazione (N.T.A.: art. 42); individua la Zona agricola a naturalità diffusa (N.T.A.: art. 51) dei vigneti ed il Corridoio ecologico secondario (N.T.A.: art. 53) e gli attribuisce l'ambito territoriale omogeneo 3 (ATO-N.T.A.: art. 36).

Tavola 4 – Carta della Trasformabilità



L'area in esame è individuata come:




Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazione) ART.53 N.T.A.



La Tav. 5 - Sistema del paesaggio,

ricosce il Laghetto del Frassino quale Zona umida (N.T.A.: art. 21-22-36-40-94-95-96) e gli attribuisce la valenza di Iconema (N.T.A.: art. 94-95-96), riconosce la presenza considerevole di aree a Vigneto (N.T.A.: art.94-95-96) e individua gli elementi storici nell'immediate vicinanze, quali i Forti (N.T.A.: art. 8-9-10-94-95-96), segnalati anche in quanto Landmark (N.T.A.: art. 94-95- 96), e le Tracce di fortificazioni (N.T.A.: art. 8-9- 10-94-95-96). Individua, inoltre, nei pressi i seguenti elementi: il Santuario (N.T.A.: art. 8-9- 10-94-95-96), il Sistema ferroviario storico (N.T.A.: art. 8-9-10-94-95-96), la Strada romana (N.T.A.: art.8-9-10-94-95-96) e la Strada lombardoveneta (N.T.A.: art. 8-9-10-94-95-96).

Tavola 5 – Sistema del Paesaggio



*L'intero ambito del Laghetto del Frassinò corrispondente al Piano Ambientale è soggetto alle seguenti norme:*

- Area soggetta a progetto unitario;
- Aree ad Urbanizzazione diffusa (NTA: art.58, par. 9);
- Zone di degrado (NTA: art.95);
- Accordi pubblico-privato (NTA: art.83);
- Atti Unitari d'Obbligo (NTA: art.81);
- Zone D-D3.1- Zone Attrezzature Alberghiere (NTA: art. 52);
- FASCE DI RISPETTO (NTA: art.85- 86- 87- 88- 90).

L'ambito di intervento nello specifico è individuato all'interno del Sito Rete Natura 2000, nelle aree a connessione naturalistica e del Vincolo Paesaggistico.

L'area del Laghetto del Frassino è identificata come un biotopo che, pur intercluso fra infrastrutture lineari di rango elevato (autostrada A4, Ferrovia MI-VE, SR 11) e sottoposto a rilevante pressione antropica legata soprattutto all'utilizzo agricolo delle aree contermini, conserva eccezionali valenze naturalistiche conosciute da tempo ma la cui acquisizione è stata notevolmente incrementata dagli studi propedeutici al Piano ambientale che ha tracciato un quadro che si ritiene ad oggi sostanzialmente esaustivo in riferimento sia all'attuale assetto floristico e vegetazionale, sia a quello faunistico.

Il contesto generale su cui si innestano i contenuti e le previsioni del Piano Ambientale del Parco del laghetto del Frassino trova riferimento sia all'interno del vigente PTRC, che individua l'area del Parco negli "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica".

Il Parco del laghetto del Frassino è stato istituito ai sensi della LR 40/1984, art 27.

Il Parco del laghetto del Frassino è stato istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2012. Se ne riportano nel seguito gli elementi di maggiore rilievo.

### **ISTITUZIONE PARCO DI INTERESSE LOCALE DENOMINATO "PARCO DEL LAGHETTO DEL FRASSINO" IN Z.T.O. E1 B2 AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL FRASSINO.**

*Visto che le previsioni per la delimitazione e l'istituzione del Parco del Laghetto del Frassino non contrastano con le previsioni, le direttive e le prescrizioni della normativa e della pianificazione sovraordinata, in quanto nello specifico:*

- *per l'area valgono le prescrizioni inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 con le relative fasce di rispetto fluviale e il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, introdotto con D.M. 15.06.1972;*
- *l'area identificata come parco coincide con la zona "Laghetto del Frassino", area SIC-ZPS (Sito di interesse Comunitario Zona di Protezione Speciale, IT 3210003) individuata dalla Regione Veneto secondo la Direttiva Habitat della Comunità Europea 92/43/CEE;*
- *l'area è definita in riferimento all'art. 35 delle N.T.A. del P.T.R.C. della Regione Veneto come "aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali" ed è, inoltre, compresa nella "Carta delle Risorse Storico Naturalistiche" di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. della Provincia di Verona, quale Biotopo di progetto per il quale sono ipotizzati, al fine di creare una rete ecologica provinciale, interventi di valorizzazione e tutela per incrementare la funzionalità ecologica del sistema naturale, nonché prevedere la gestione delle emergenze naturali secondo criteri di "sistemi di aree naturali protette" ai sensi della L.R. 40/84;*

[.....]

*Dato atto che l'art. 27 della Legge Regionale Veneto n. 40/1984 "Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali", dà la possibilità ai Comuni di istituire sul proprio territorio, sempreché ciò non contrasti con le previsioni del P.T.R.C., parchi e riserve regionali di interesse locale;*


[.....]

*di istituire ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 40/1984 il "Parco del Laghetto del Frassino", secondo la perimetrazione indicata nella cartografia (Elaborato grafico: istituzione Parco del Laghetto del Frassino, di dare atto che l'istituzione del Parco non contrasta ed è altresì conforme sia con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, sia con quelli sovraordinati di livello superiore;*

*di dare atto altresì che, contestualmente all'istituzione del Parco, entrano in vigore le misure temporanee di salvaguardia previste dall'art. 6 della L.R. n. 40/1984;*

*di dare atto inoltre che, una volta istituito il Parco, la conseguente gestione dello stesso dovrà avvenire attraverso la redazione del Piano Ambientale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 40/1984.*

 Ambito SIC -ZPS IT3210003 coincidente con la delimitazione dell' ambito a parco: Lughetto del Frassino



Scala 1:5000


Allegato cartografico alla Deliberazione di CC n. 48 del 30.11.2012

I confini del Parco coincidono con quelli del Sito di rete Natura 2000. Essi in parte si discostano da quelli riferibili all'area classificata e normata dal PTRC nel modo seguente:

*Articolo 35 Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali.*

*In dette aree rientrano quelle che per ambito modesto o per minore importanza possono venire gestite in sede locale, dal Comune o, in caso di ambito intercomunale, da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana.*

L'immagine seguente rappresenta la delimitazione dell'area nel PTRC vigente.



**Area di tutela paesaggistica del PTRC vigente (elaborazione GIS da geoportale regionale)**

La perimetrazione individuata deriva da alcuni elementi ritenuti fondamentali per le specifiche finalità dell'area protetta (tutela naturalistica):

- i caratteri dell'ambito di interesse comunitario emergono in virtù degli elementi (habitat, habitat di specie e specie) che rappresentano valori da far oggetto di tutela e conservazione per finalità di ordine sovranazionale;
- la delimitazione effettuata per il SIC-ZPS tiene conto di chiari riferimenti topografici, utili alla migliore trasposizione cartografica della zonizzazione del Parco. Tali condizioni non sono riscontrabili nella cartografia del PTRC, necessariamente di minor dettaglio.

**Estratto Tavola A03 – USO PRIMARIO DEL SUOLO**




 232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate

**LETTURA Tavola A03 – USO PRIMARIO DEL SUOLO**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate" – COD 232 Uso del suolo, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassineto".

Estratto Tavola A05 – CARTA DELLA VEGETAZIONE




- 50** Area degradata-calpestata-capezzagne etc.
- 31** Incolto con vegetazione infestante

**LETTURA Tavola A05 – CARTA DELLA VEGETAZIONE**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come area degradata-calpestata-capezzagne e la parte esterna come incolto con vegetazione infestante

Estratto Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT NATURA 2000





**LETTURA Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT PRIORITARI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Habitat NON di interesse prioritario, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassinò".

HABITAT NON NATURA 2000

 Habitat non di Interesse comunitario


*Estratto Tavola A07 – CARTA ASSETTO DI EMERGENZE FAUNISTICHE*



**LETTURA Tavola A07 – CARTA ASSETTO EMERGENZE FAUNISTICHE**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "AREE AURBANIZZATA". L'area circostante è identificata come zona agricola.

Estratto Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT NATURA 2000




**LETTURA Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT PRIORITARI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Habitat NON di interesse prioritario, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassino".






*Estratto Tavola B03 – CARTA DEI VALORI NATURALISTICI*



**LETTURA Tavola B03 – CARTA DEI VALORI NATURALISTICI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Valore naturalistico molto basso"

*Estratto Tavola B04 – FATTORI PRESSIONE DEL TERRITORIO*



 Area degradata e/o calpestata

*Estratto Tavola B05 – FATTORI PRESSIONE DEL PARCO*




 Area degradata e/o calpestata

*Estratto Tavola C1 – AREE A MAGGIORE VULNERABILITA'*






Estratto Tavola C3 – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO, DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE E DEI PERCORSI GUIDATI



Estratto Tavola C4 – CARTA DELLE AZIONI



 Proseguimento dello sfalcio

## CONCLUSIONI

### **LETTURA Tavola A03 – USO PRIMARIO DEL SUOLO**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate" – COD 232 Uso del suolo, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassino". Identificate dall'habitat 232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate

### **LETTURA Tavola A05 – CARTA DELLA VEGETAZIONE**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come area degradata-calpestata-capezzagne e la parte esterna come incolto con vegetazione infestante

### **LETTURA Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT PRIORITARI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Habitat NON di interesse prioritario, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassino".

### **LETTURA Tavola A07 – CARTA ASSETTO EMERGENZE FAUNISTICHE**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "AREE AURBANIZZATA". L'area circostante è identificata come zona agricola.

### **LETTURA Tavola A06 – CARTA DEGLI HABITAT PRIORITARI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Habitat NON di interesse prioritario, all'interno dell'ambito del "Parco Laghetto del Frassino".

### **LETTURA Tavola B01 – CARTA DEI VALORI FLORISTICO - VEGETAZIONALI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Valore floristico-vegetazionale molto basso".

### **LETTURA Tavola B02 – CARTA DEI VALORI FAUNISTICI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Valore floristico-vegetazionale molto basso".

### **LETTURA Tavola B03 – CARTA DEI VALORI NATURALISTICI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Valore naturalistico molto basso"

### **LETTURA Tavola B04 – Fattori di pressione del territorio**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Varea degradata e/o calpestata"

### **LETTURA Tavola B05 – Fattori di pressione del Parco**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Varea degradata e/o calpestata"

### **LETTURA Tavola C01 – Aree a maggiore vulnerabilità**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Varea degradata e/o calpestata"

### **LETTURA Tavola C02 – Carta della zonizzazione funzionale**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Zona di Penetrazione"

### **LETTURA Tavola C3 – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO, DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE E DEI PERCORSI GUIDATI**

L'ambito oggetto di intervento è identificato come "Parcheggio"

### **LETTURA Tavola C4 – CARTA DELLE AZIONI**

La parte a est dell'area di sosta in progetto è individuata come area in cui è prevista la prosecuzione dello sfalcio.

Nel P.I. di Peschiera del Garda l'area di intervento è inserita in "Ambito del Laghetto del Frassino – Unità di Paesaggio UP4" e "Aggregazioni rurali int. storico";


In relazione alla documentazione relativa Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.), redatto dal Comune di Peschiera del Garda, il settore di intervento viene classificato come "Area di Connessione Naturalistica (Zona di Ammortizzazione)";

Secondo quanto riportato nella Tavola A03 (Uso primario del suolo) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area da destinare all'area di sosta rientra in "232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorate"; nella Tavola A05 (Carta della vegetazione) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area rientra in "Area Agricola – Lolieto", costituita da prato a prevalenza di *Lolium multiflorum* già in parte degradato, e in parte da "Aggruppamento a *Sambucus ebulus*";

Nella "Relazione Finale del Piano Ambientale" il valore floristico-vegetazionale relativo all'area di intervento è stato definito MEDIO-BASSO; il valore faunistico relativo alla stessa area è stato valutato MEDIO-BASSO;

Nella Tavola C02 (Zonizzazione funzionale) del Piano Ambientale – Parco del Laghetto del Frassino (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), l'area di intervento rientra in "Zona di penetrazione"; Art. 19 (Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione): *"È ammessa la realizzazione di un parcheggio funzionale alla vista del parco, nell'area indicata nella cartografia di progetto C.03 "Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati", secondo le indicazioni riportate nel Regolamento"*.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



## 6. I SITI RETE NATURA 2000 IN COMUNE DI PESCHIERA

### Descrizione dei caratteri dei siti Natura 2000

Nell'Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat. I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete Natura 2000.

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

### SIC-ZPS IT3210018 – Basso Garda

Il SIC si situa nella porzione meridionale del lago di Garda, nel punto in cui il Mincio ne esce come emissario e in prossimità del centro abitato di Peschiera del Garda.

La zona è pianeggiante con quote intorno ai 60-70 m s.l.m. Il SIC ha un'ampiezza di ca. 1431 ettari, di cui ca. 1270 sono rappresentati da acqua libera ed una lunghezza di 20 km. I comuni interessati sono Castelnuovo, Peschiera del Garda e Lazise.

Nonostante siano presenti fenomeni di alterazione su diversi tratti delle sponde, rappresenta ancora un'area importante, soprattutto per l'avifauna acquatica; numerose sono, infatti le specie di uccelli presenti nel SIC e citate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (*Aythya nyroca*, *Gavia arctica*, *Podiceps auritus*, *Pandion haliaetus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, ecc.). Tale sito comprende laghi eutrofici naturali con vegetazione di tipo *Hydrocharition* e *Magnopotamion*. Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti che caratterizzano il sito sono quelli dei corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti), per l'80%, delle torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinto, per un altro 5%.

- Habitat presenti nel Sito

I principali tipi di habitat menzionati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono riportati nella tabella che segue:

Codice	Denominazione	% copertura
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	10

Habitat presenti nell'area di intervento:

<u>oNATURA2K</u>	<u>oDEN N2K</u>	<u>oSUP MQ</u>
-		146475,48
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	53142,35

- **Nuova cartografia degli habitat**

La nuova cartografia degli habitat inerente il sito IT3210018 "Basso Garda" descrive e localizza i seguenti habitat di specie:

- **formazioni a *Phragmites australis* (canneto lacustre)**: si tratta di habitat di grande importanza per numerose specie di invertebrati e di vertebrati, fra cui in particolare uccelli e pesci. Data la diffusa e crescente antropizzazione dell'ecosistema lacustre, tali habitat costituiscono zone di rifugio, riproduzione ed alimentazione molto importanti ai fini della mitigazione Ambientale.
- **formazioni idrofittiche a *Potamogeton sp.pl.* e *Lagarosiphon major***: la componente dei potamogeti è significativamente abbondante nelle aree esterne ai canneti assieme a *Vallisneria spiralis*, *Ceratophyllum demersum* e *Lagarosiphon major*. Si tratta di specie tolleranti anche situazioni di significativo carico organico.

Nel complesso, la fisionomia vegetazionale del Basso Garda vede una netta prevalenza di habitat di modesto interesse vegetazionale, ma di elevato valore per la biologia ed ecologia di numerose specie animali, sia appartenenti alla fauna invertebrata, sia vertebrata.

- **Qualità del Sito**

Qualità ed importanza del sito sono date dal fatto che i biotopi compresi in questa zona risultano particolarmente interessanti in quanto rappresentano gli ultimi tratti costieri del Lago di Garda, in territorio Veneto, che ospitano lembi ancora integri di canneti, saliceti ed ontaneti. Il canneto che costituisce una risorsa naturalistica importantissima quale habitat ideale sia per moltissime specie di uccelli selvatici acquatici, sia per la fase di nidificazione e riproduzione, sia come area di alimentazione e rifugio.

Per quanto riguarda le specie appartenenti all'avifauna e inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, si segnala la presenza di 23 specie di uccelli.

- **Vulnerabilità del sito**

La conservazione dei caratteri naturalistici di interesse comunitario è messa a rischio, come evidenziato al punto precedente, da impatti potenziali - e reali - di varia origine. Nel complesso sistema ecologico gardesano, gli importanti fattori di pressione antropica, puntuali e/o diffusi, determinano la necessità di azioni di vasto respiro e pianificazione.

In riferimento allo specifico degli accordi in esame, si evidenzia come essi si collochino per lo più in ambito urbanizzato, ove, quindi si manifestano già gli effetti del carico antropico connesso con la funzione commerciale.

L'incremento del carico antropico conseguente all'insediamento della struttura commerciale sarà fonte di impatti puntuali legati alla frequentazione umana, alle emissioni degli impianti di condizionamento e riscaldamento, all'aumento del traffico viabilistico, e nel complesso può determinare una ulteriore perturbazione dei siti in oggetto.

Si prevedono comunque i seguenti possibili effetti ambientali significativi:

- Perturbazioni legate alla fase di cantiere (emissioni in atmosfera, rumori, vibrazioni, produzione di rifiuti);
- Perturbazioni legate alla fase di esercizio (frequentazione umana, emissioni in atmosfera degli impianti

di termo condizionamento, produzione di rifiuti, aumento del traffico veicolare)

### SIC-ZPS IT3210003 - Laghetto del Frassino

Il lago del Frassino è un'importante oasi naturalistica provinciale, istituita dalla provincia di Verona nel 1990 ; dal 2000 è stato designato come Sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 1992/43 CE "Habitat" (SIC IT3210003 - "Laghetto di Frassino", comune di Peschiera del Garda (VR), altezza media 80 m slm, superficie 78 ha, lunghezza 4 km.) Si tratta di un lago morenico localizzato poco a sud della sponda meridionale del Lago di Garda, ai confini tra Veneto e Lombardia.

La posizione di tale biotopo, interclusa tra la linea ferroviaria Milano-Venezia, la futura variante alla SR 11 a Nord, e l'arteria autostradale A4 Milano-Venezia a Sud, rende particolarmente vulnerabili alcune componenti naturalistiche di pregio, funzionali alla rete ecologica di area vasta.

Lo specchio d'acqua si estende per circa 32 ha e raggiunge una profondità massima di 15 m, che rende difficoltosa la circolazione della colonna d'acqua e l'ossigenazione degli strati sottostanti.

Il biotopo si caratterizza per una spiccata variabilità ambientale in corrispondenza della sponda lacuale e presenta invece una progressiva semplificazione verso l'esterno, dominato da un mosaico culturale a vigneti, mais e prati stabili.

La vegetazione seminaturale di maggior interesse ai fini degli obiettivi di conservazione del sito consiste in fasce riparie a *Phragmitetum australis* lungo la costa sud-orientale, e sporadicamente a *Carex acutiformis* ed *Equisetum temateja*, mentre sulla sponda opposta si hanno formazioni a *Salix alba*. Estesi sono anche i "canneti asciutti" retroripari con presenza di *Salix alba* e *Salix cinerea* o *Cladium mariscus* (Provincia di Verona, 2004).

Il Laghetto del Frassino rappresenta un importante sito riproduttivo e di svernamento per numerose specie ornitiche grazie alla collocazione lungo l'importante rotta migratoria che attraversa le Alpi e che si sviluppa lungo l'allineamento Lago di Garda-Valle dei Laghi, in Trentino.

Nel corso dei censimenti effettuati per uno studio condotto dalla Provincia di Verona, sono state censite durante il periodo primaverile-estivo in totale 84 specie, e nel periodo invernale 58 specie (Provincia di Verona, 2004).

L'avifauna nidificante presenta una elevata diversità grazie alla complessità ambientale ed alla diversificazione degli habitat che le permettono di distribuirsi tra le zone riparie e le aree a vegetazione igrofila retroriparia, quali le fasce a *Salix* sp., a *Ulmus minor* e il pioppeto abbandonato. Per il sito in oggetto non sono ancora stati fissati gli obiettivi di conservazione di cui alla DGR n. 2371/2006. Stretto tra l'autostrada A4 a sud e la linea ferroviaria Milano - Venezia a Nord, il lago si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, entro un'area a forte vocazione vitivinicola: in tale ambito esso costituisce una preziosa riserva di biodiversità animale e vegetale giustificando ampiamente l'appellativo di "oasi".


La forte antropizzazione delle aree circumlacuali e l'abbandono delle attività tradizionali di coltivazione del canneto hanno indotto negli anni passati un forte degrado della fascia perilacustre, con un progressivo decadimento degli habitat umidi, la proliferazione di rovi e altre piante infestanti e la perdita del percorso potenzialmente percorribile per la visita.

## Geomorfologia

Il Laghetto del Frassino è un'importante oasi naturalistica provinciale, istituita dalla provincia di Verona nel 1990; dal 2000 è stato designato come Sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 1992/43 CE "Habitat".

Esso si trova nel comune di Peschiera del Garda (Verona), localizzato poco a sud della sponda meridionale del Lago di Garda, ai confini tra Veneto e Lombardia, nei pressi dell'abitato di S. Benedetto di Lugana, latitudine N 45°26'08", longitudine E 10°39'51". È un bacino intermorenico di circa 80 ha, lungo 770 m e largo 377 m, profondo al massimo 15 m, con tre immissari e due emissari a flusso molto ridotto per cui le variazioni di livello sono minime (Barbato, 1987).

L'area in cui si colloca il laghetto del Frassino è un ambito di origine quaternaria dominato dal bacino lacustre gardesano e costituito da materiali incoerenti ad elevata permeabilità con conseguenti situazioni di aridità soprattutto nelle stazioni più esposte.




*Area vasta di pertinenza degli interventi*

## Sistema idrografico

Lo specchio d'acqua si estende per circa 32 ha e raggiunge una profondità massima di 15 m, che rende difficoltosa la circolazione della colonna d'acqua e la ossigenazione degli strati sottostanti. Il bacino imbrifero del lago si estende per 560 ha e riceve uno scarso contributo idrico.

Le acque meteoriche che si raccolgono a nord della linea ferroviaria vengono convogliate dai fossi Paulmano e Giordano verso il lago, mentre il fosso Riello ed il fosso Molino (che si immette nel Riello) rappresentano i due emissari che sfociano nel lago di Garda con funzione regolatrice.



Caratteri idrografici dell'area di interesse (Tratto dal Piano di Valorizzazione Ambientale)

## Tipologie vegetazionali

Per l'area sono disponibili diversi studi di riferimento che consentono di caratterizzare la vegetazione presente nell'area. In proposito si citano

PROVINCIA DI VERONA – ALBATROS SRL, 2004. Laghetto del Frassino. Indagine sulla fauna vertebrata la flora e la vegetazione dell'Oasi naturalistica provinciale. Relazione conclusiva.

COMUNE DI PESCHIERA D/G – ALBATROS SRL, 2011. Monitoraggio della fauna vertebrata, la flora e la vegetazione dell'Oasi naturalistica provinciale Lago del Frassino;

COMUNE DI PESCHIERA D/G, 2014. Piano Ambientale Parco del Laghetto del Frassino.

Di seguito si esaminano i diversi studi al fine di evidenziare lo sviluppo delle conoscenze relative all'area avvenuto nell'ultimo quindicennio.

## 7. IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE, E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

Nel presente paragrafo si identificano, i fattori di perturbazione sulle componenti ambientali generati dalla realizzazione dell'intervento. Tali fattori di perturbazione sono quelli che possono comportare alterazioni sulle componenti ambientali in grado di produrre effetti perturbativi sugli habitat e le specie potenzialmente presenti nell'area di analisi. In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'**allegato B della DGRV 1400/2017** deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza.

I fattori di perturbazione identificati fanno riferimento all'elenco delle pressioni, minacce e attività elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della Decisione di esecuzione della Commissione n. 484, del 11 luglio 2011.

E' pertanto necessario definire il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dall'intervento. Per i codici identificati con le lettere H ed I, invece, va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione.

Anche nel caso in esame è quindi possibile distinguere fattori di pressione la cui estensione coincide con l'area occupata direttamente dall'intervento da quelli la cui estensione è più ampia.

**Si consideri che l'intervento in esame non comporta fasi rumorose, in quanto verrà mantenuta l'area in terra battuta e inerbita. L'unico intervento progettuale che comporta una leggera modifica all'uso del suolo è la modifica della viabilità di accesso all'area da Via Santa Cristina. Viene infatti eliminato l'ingresso carraio ad oggi esistente, e viene aperto un nuovo accesso all'area di sosta più a nord rispetto all'attuale.**

Si tratta comunque di considerare i fattori H04.03 Altri inquinanti dell'aria e H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari, tenendo conto comunque del basso impatto ipotizzabile, visto l'intervento di tipo molto limitato in termini cantieristici.

Si presentano, nel seguito, le considerazioni alla base della definizione dei parametri indicati in tabella prevalentemente considerando questi due fattori. La medesima estensione è stata attribuita agli effetti derivanti dal manifestarsi di questi fenomeni di alterazione ambientale.

Analizzando le azioni e le attività conseguenti alla realizzazione dei progetti, è stata fatta una valutazione per ognuno dei fattori indicati nell'Allegato B della DGR 1400/2017, identificando quelli che possono essere innescati.

Per ciascuno dei fattori considerati, identificati sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza dell'intervento, è stata fatta nei paragrafi precedenti una puntuale descrizione e valutazione.

Nella tabella che segue si elencano i principali fattori perturbativi, le alterazioni delle componenti ambientali prodotte che determinano tali fattori di perturbazione.

Tali fattori perturbativi costituiscono la lettura delle azioni di progetto, per ciascuna delle quali viene definito un buffer legato al massimo inviluppo dato dalle possibili incidenze.

Alcune delle azioni di progetto comportano emissioni non significative relativamente alle incidenze ipotizzabili, pertanto si escludono a priori.

A partire da questa lista di fattori di perturbazione è possibile elencare come di seguito i potenziali effetti dell'intervento su habitat e specie, come di seguito riassumibili:

- 1) Sottrazioni di superfici naturali o seminaturali
- 2) Modifica dell'assetto idrico di superficie e sotterraneo
- 3) Eliminazione di individuali delle specie per poco o per nulla mobili
- 4) Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di costruzione, trasporto, ecc)

- 5) Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri
- 6) Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali;
- 7) riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (sottrazioni di superfici naturali o seminaturali);
- 8) riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo (interferenze con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre);

## 7.1. DALLE AZIONI DI PROGETTO AI FATTORI DI PERTURBAZIONE

Il Laghetto del Frassino rappresenta un importante sito riproduttivo e di svernamento per numerose specie ornitiche grazie alla collocazione lungo l'importante rotta migratoria che attraversa le Alpi e che si sviluppa lungo l'allineamento Lago di Garda–Valle dei Laghi, in Trentino.

Di particolare rilievo risultano essere:

- La consistenza delle popolazioni svernanti di anatre tuffatrici presenti nelle sue acque profonde;
- La cospicua estensione dei canneti di sponda e l'interesse delle comunità ornitiche ad essi legate;
- La presenza di lembi di prateria umida con specie floristiche particolarmente rare;
- La presenza di lembi di bosco igrofilo e di alcune piante vetuste di pioppo e salice;
- La vocazione dell'area all'attività di didattica ambientale, anche in collegamento con le importanti realtà storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e turistiche proprie del territorio circostante.

Per il progetto oggetto di valutazione si possono verificare azioni ed effetti relativamente alla fase di cantiere e alla fase di esercizio. Sinteticamente **in relazione al progetto di inserimento dell'area di sosta (in conformità a quanto previsto dal Piano Ambientale) ai sensi dell'art. 3, LRV n° 55/2012**, si possono elencare i seguenti fattori:

Codice	Descrizione	Fase di cantiere	Fase di esercizio
D01.03	Parcheggi e aree di sosta	x	x
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati		x
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	x	x
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	x	x

Si specifica anche il fattore di perturbazione valutato in relazione alle modifiche degli ecosistemi:

<b>J03.01</b>	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
---------------	----------------------------------------------------------------------------

## 7.2. FATTORI PERTURBATIVI INDOTTI DAL PROGETTO E AREA DI INFLUENZA DEI FATTORI DI PERTURBAZIONE

Ognuno dei fattori perturbativi elencati è caratterizzato da una specifica superficie di influenza che può coincidere con l'area nella quale si verifica la trasformazione o può interessare anche gli spazi limitrofi. I fenomeni perturbativi, quali l'inquinamento atmosferico e acustico possono manifestare i propri effetti anche a

distanza dal sito di generazione dell'alterazione ambientale, mentre la riduzione della vegetazione naturale esaurisce i propri effetti nell'area di effettiva presenza dell'opera.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi che definisce alcune caratteristiche salienti per i fattori perturbativi elencati in precedenza.

I fattori perturbativi per i quali ci si attende la propagazione degli effetti negli ambienti limitrofi alle aree direttamente coinvolte dalla previsioni di progetto sono evidenziate **in carattere azzurro grassetto**.

Codice	Descrizione	Area di influenza
D01.03	Parcheggi e aree di sosta	Coincidente con le superfici direttamente coinvolte
G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	Coincidente con le superfici direttamente coinvolte
H04.03	Altri inquinanti dell'area	Coincidente con le superfici direttamente coinvolte
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	<b>Leggera propagazione nelle aree limitrofe</b>
J03.01	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	Coincidente con le superfici direttamente coinvolte

Vengono di seguito descritti i singoli fattori di perturbazione, che determinano l'area di influenza all'interno della quale verificare i possibili effetti nei confronti di specie e di habitat, valutata anche la presenza di habitat di specie.

- **H06.01.01 SORGENTE PUNTIFORME O INQUINAMENTO ACUSTICO IRREGOLARE**

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).

L'attenuazione dovuta alla distanza ( $Att_{sfer}$ ) tra la sorgente sonora e il ricettore, considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:

$$Att_{sfer} = 20 \times \log(r / r_0) - 3$$

Dove:

$Att_{sfer}$  = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);

r = distanza tra sorgente e recettore (m);

$r_0$  = distanza di riferimento, in genere 10 m.

### **PROPOGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO LIBERO**

Nella seguente Tabella si riportano i valori di attenuazione atmosferica del rumore riferiti ad alcuni macchinari generalmente utilizzati nelle operazioni di movimento terra (che rappresentano le operazioni maggiormente impattanti in termini di emissioni sonore nella fase di cantiere).

Macchina operatrice	Distanza dalla sorgente (m)	50	100	200	300	400	500	750	1000
	Attenuazione	11	17	24	27	30	31	35	37
	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dBA)							
Autocarro	80	69	63	56	53	50	49	45	43
Pala Meccanica	75	64	58	51	48	45	44	40	38
Escavatore	90	79	73	66	63	60	59	55	53
Ruspa	95	84	78	71	68	65	64	60	58

### PROPOGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO LIBERO

É opportuno notare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in campo libero. Nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:

- presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;
- effetti di natura meteorologica;
- barriere naturali o artificiali (ottenute, ad esempio, posizionando adeguatamente i cumuli di
- materiale provenienti dagli scavi o dovute alla presenza di edifici e altre strutture nelle vicinanze del punto di generazione del disturbo).

In particolare la vegetazione esercita un notevole effetto di attenuazione del livello sonoro e la presenza di ampie masse di vegetazione (foresta con sottobosco fitto e persistente) tra la sorgente sonora e il ricettore permette l'attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale densa). Ipotizzando un'attenuazione media di 4 dBA per ogni 100 m si ottengono i valori riportati nella seguente Tabella.

### PROPAGAZIONE DEL RUMORE IN PRESENZA DI VEGETAZIONE E/O BARRIERE NATURALI E ARTIFICIALI

Macchina operatrice	Distanza dalla sorgente (m)	50	100	200	300	400	500	750	1000
	Attenuazione	13	21	32	39	46	51	65	77
	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente (dBA)							
Autocarro	80	67	59	48	41	34	29	15	3
Pala Meccanica	75	62	54	43	36	29	24	10	-
Escavatore	90	77	69	58	51	44	39	25	13
Ruspa	95	82	74	63	56	49	44	30	18

### PROPAGAZIONE DEL RUMORE IN PRESENZA DI VEGETAZIONE E/O BARRIERE NATURALI E ARTIFICIALI

Il rumore è pertanto una conseguenza inevitabile delle attività estrattive e dipende dal tipo di strumentazione utilizzata per effettuare le lavorazioni. Tutte le fasi, riguardanti lo scotico del terreno vegetale, il trasporto all'interno del cantiere e ai centri di utilizzazione vengono eseguite con tecniche tradizionali e con l'ausilio di pale cingolate, gommate e autocarri.

### 7.3. VALORE SOGLIA DI DISTURBO PER LA FAUNA SELVATICA

Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica.

In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra **45-55 dbA**.

Nel manuale pubblicato da ISPRA nel 2011 "Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari", con riferimento all'avifauna, si evidenzia come il rumore alteri la possibilità di comunicare attraverso le emissioni canore. Questi effetti si verificano a partire da **40-50 dbA**.

In uno studio di Reijnen e Thissen (1986, in Dinetti, 2000), si è potuto constatare che gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna si manifestano al di sopra di un valore minimo di circa **50 dbA**.

Gli animali rispondono all'inquinamento acustico alterando gli schemi di attività, con un incremento ad esempio del ritmo cardiaco e un aumento della produzione di ormoni da stress (Algers et al., 1978). Negli animali domestici e da laboratorio sottoposti a rumori intensi e duraturi tali effetti compaiono già a valori tra 85 e 89 dB (livelli comunque non raggiunti all'esterno del sedime).

Questi valori vengono spesso superati nelle vicinanze di aree di cantiere, ma anche dove vi è un intenso traffico stradale (Burger, 1983; Bowles, 1995). Oltre ai danni alla salute, possono insorgere problemi di comunicazione. Talvolta gli animali si abituano agli aumentati livelli di rumore e apparentemente ritornano ad una normale attività (Bomford & O'Brien, 1990); ma Uccelli e altre specie di fauna selvatica che comunicano tramite segnali sonori possono essere danneggiati dalla vicinanza delle infrastrutture. Il rumore prodotto dalle autostrade può inoltre disgregare la suddivisione e la difesa dei territori da parte di questi animali. I normali comportamenti riproduttivi anche di altre specie possono essere alterati da eccessivi livelli di rumore, come è stato studiato in alcune specie di Anfibi (Barrass, 1985). Sebbene gli effetti del disturbo acustico siano molto difficili da misurare e meno intuitivi di quelli di altri tipi di inquinamento, ad esempio atmosferico, il disturbo acustico è considerato uno dei maggiori fattori di inquinamento in Europa (Vangent & Rietveld, 1993; Lines et al., 1994).

Le specie con le seguenti caratteristiche si possono considerare le più vulnerabili al disturbo e ai successivi impatti (Hill et al., 1997): specie grandi, longeve, con tassi riproduttivi relativamente bassi, specialisti per quanto riguarda l'habitat, di ambiente aperto (ad esempio zone umide) piuttosto che chiuso (ad esempio foreste), rare, con popolazioni concentrate in poche aree chiave.

Alcune specie si dimostrano potenzialmente più vulnerabili relativamente alla vicinanza degli habitat da essi frequentati al sito di intervento o alla corrispondenza di talune fasi del loro ciclo vitale con il periodo di realizzazione dell'opera prevista dal progetto.

In particolare da alcuni studi si rileva che molte specie selvatiche e domestiche (Drummer, 1994) e molte specie di uccelli (Meeuwssen, 1996) evitano le aree adiacenti alle autostrade a causa del rumore delle attività umane associate. Reijnen (1995) ha osservato che la densità degli uccelli in aree aperte diminuisce quando il livello di rumore supera i 50 dB, mentre gli uccelli in ambiente forestale reagiscono ad una soglia di almeno 40 dB, come rappresentato nella successiva Figura. Ciononostante, secondo Busnel (1978), gli uccelli sono normalmente in grado di filtrare i normali rumori di fondo, anche se di intensità elevata, e di riconoscere i suoni per essi rilevanti.

Una altra caratteristica del rumore che influenza il fenomeno del disturbo è la frequenza.

Gli ultrasuoni sono suoni ad alta frequenza (superiore a 20 KHz) normalmente non percepibili dall'orecchio umano ma avvertiti da molti animali. Dato che molti animali selvatici dipendono dal loro udito per la loro stessa sopravvivenza la ricerca ha dimostrato che interferire nella loro soglia di frequenza crea in loro un tale disturbo da essere costretti ad allontanarsi.

Felini, canidi ed altri mammiferi di taglia media o grande possono essere infastiditi da ultrasuoni a frequenze relativamente basse, al limite dell'udibile (18-27 KHz), mentre non dovrebbero risentire delle frequenze più alte che causano disturbo a roditori e insetti.

Gli uccelli sono poco sensibili agli ultrasuoni mentre vengono infastiditi da suoni più bassi in frequenza. La soglia uditiva degli uccelli spazia mediamente da un minimo di circa 40 Hz ad un massimo di circa 10.000 Hz, con l'optimum tra i 1.000 e i 4.000 Hz. Fermo restando che negli uccelli il senso prevalente è la vista, l'udito ha comunque una funzione biologica molto importante e può essere soggetto a pressioni adattative forti. In tutte le specie i suoni sono utilizzati per comunicare tra individui conspecifici e l'esempio più significativo si trova negli uccelli canori.

Alcuni fattori ambientali, come la struttura della vegetazione circostante e i tipi di habitat adiacenti, possono influenzare la diffusione del rumore e la densità degli animali, in particolare degli uccelli, e perciò influenzare il grado di impatto dell'inquinamento acustico. È stato rilevato anche che, se l'ambiente circostante fornisce sufficienti habitat riproduttivi essenziali che sono rari o scomparsi nell'intorno, la densità degli uccelli lungo le strade non è necessariamente ridotta, anche se l'inquinamento ed altri effetti possono ridurre la qualità ambientale di tali habitat (Meunier et al., 1999). Va inoltre tenuto conto che, secondo diversi studi, quando gli uccelli vengono sottoposti ripetutamente a disturbo acustico senza che a questo si associ un reale pericolo, essi sono perfettamente in grado di "abituarsi" al disturbo stesso, senza mostrare segni evidenti di stress (si veda ad es. Fornasari e Calvi, 2003). A ciò va inoltre aggiunto che gli uccelli sono molto mobili (in particolare durante lo svernamento), per cui una eventuale fonte di disturbo può essere evitata spostandosi in aree più tranquille.

Analogamente alla componente ornitica, anche la bibliografia relativa alla chiroterofauna, evidenzia come l'impatto acustico (Bjorn M. Siemers, Andrea Schaub, 2008 e 2010<sup>1</sup>) sia particolarmente significativo solo nelle vicinanze delle fonti emmissive entro una fascia di ampiezza dell'ordine di grandezza di alcune decine di metri (50 metri nel caso citato dall'articolo, in cui si faceva riferimento ad una autostrada ad elevata percorrenza). Tale incidenza negativa si esplica, non tanto nell'impedimento della frequentazione dei territori disturbati, ma in un aumento del tempo di volo di caccia per poter mantenere la medesima efficienza predatoria di un ambito indisturbato.

Il lavoro di B.M. Siemers e A.Schaub evidenzia inoltre come non sia significativo tanto il volume del rumore prodotto (dB) bensì la frequenza del rumore medesimo, ad influenzare negativamente l'esplicazione dei normali cicli vitali delle popolazioni di chiroteri.


Per individuare l'area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell'attenuazione del fenomeno al crescere della distanza.

L'obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica. In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA.

---

<sup>1</sup> Björn M. Siemers and Andrea Schaub, Proc. R. Soc. B published online 17 November 2010, "Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging efficiency in acoustic predators" – THE ROYAL SOCIETY BIOLOGICAL SCIENCES.

Björn M. Siemers and Andrea Schaub, The Journal of Experimental Biology 211, 3174-3180 Published by The Company of Biologists 2008, "Foraging bats avoid noise" - THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY.



*Frequenze di massima sensibilità dei volatili*

Con riferimento all'area di influenza dei fattori di pressione, come precisato in allegato B della DGR 1400/2017, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è necessario definire il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dall'intervento.

Per i codici identificati con le lettere H ed I, invece, va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione.

Anche nel caso in esame è quindi possibile distinguere fattori di pressione la cui estensione coincide con l'area occupata direttamente dall'intervento da quelli la cui estensione è più ampia.

Si tratta, in particolare dei fattori H04.03 Altri inquinanti dell'aria e H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari.

Nel caso in esame considerando la particolare tipologia progettuale analizzata, le principali interferenze provocate sulla fauna dalle emissioni acustiche/vibrazionali in fase di cantiere e di esercizio, nei confronti della fauna presente nel SIC/ZPS "Laghetto del Frassino) rimandano essenzialmente alle seguenti categorie:


- Capacità di accoglienza dell'habitat, che diminuirà in corrispondenza dell'area cantierizzata nonché, delle sue immediate adiacenze, a causa delle immissioni sonore, che potrebbero portare anche una temporanea ridefinizione delle aree di nidificazione e/o riproduzione in genere della fauna;
- Libertà di movimento della fauna, che verrà ridotta a causa soprattutto degli ostacoli fisici, ma anche in misura minore, a causa delle emissioni sonore e visive.

Tali impatti si ritengono localizzati ed in particolare limitati alle aree prossime a quelle di progetto, senza arrivare ad interferire direttamente con le aree del SIC/ZPS del Laghetto del Frassino.

## 8. DEFINIZIONE DELL'AREA DI INFLUENZA DEL RUMORE ASSOCIATO ALLE OPERE DI PROGETTO

La superficie del Buffer di valutazione corrisponde all'area di influenza riferita al fattore di pressione avente la più ampia diffusione spaziale (H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari).

Per la definizione dell'area di valutazione si assume, in prima approssimazione, che l'ambito d'intervento rappresenti una sorgente puntiforme di emissione sonora. Le onde che si propagano in un mezzo (aria, acqua, solidi) subiscono un'attenuazione: esse si indeboliscono man mano che si allontanano dal punto di origine. L'attenuazione, oltre che dal mezzo di propagazione, dipende anche dalle dimensioni della sorgente sonora. Ad esempio, il livello di pressione sonora nell'aria diminuisce, con il raddoppiarsi della distanza, di 3dB se la sorgente è lineare (ad es., una strada) e di 6dB se la sorgente è puntiforme (ad es. un cantiere). Nello specifico il buffer di valutazione è stato individuato sulla base dello studio della propagazione dell'inquinamento da rumore applicando un modello matematico specifico (modello sferico). Nello specifico il buffer di valutazione è stato individuato sulla base dello studio della propagazione dell'inquinamento da rumore applicando un modello matematico specifico calcolato in modo prudentiale (modello semisferico) che corrisponde al caso in cui la sorgente viene posta su di un piano perfettamente riflettente (in questo caso rappresentato dal terreno). Si ipotizza infatti la propagazione del rumore riferita al caso  $Q = 2$ .



Per una sorgente puntiforme con livello di potenza acustica,  $L_w$ , il livello di pressione sonora ( $L_p$ ) a qualsiasi distanza ( $r$ , in m) da quella sorgente può essere calcolato attraverso il modello sferico che si esplica con la seguente relazione

$$L_p = L_w - 10 \log_{10}(2\pi r^2) - A$$

Quindi considerando il livello sonoro dei mezzi utilizzati in fase di cantiere è possibile determinare la distanza di attenuazione del rumore.

Il valore  $A$  è l'attenuazione dovuta alle condizioni ambientali (assorbimento mezzo di propagazione, presenza di pioggia, nebbia, neve, presenza di gradienti di temperatura, assorbimento dovuto alle caratteristiche del terreno e alla eventuale presenza di vegetazione, presenza di barriere naturali o artificiali). Cautelativamente, nel caso specifico si è deciso di non considerare il fattore di attenuazione legato alle componenti ambientali.

Considerando il livello sonoro dei mezzi utilizzati in fase di cantiere è possibile determinare la distanza di attenuazione del rumore. Nella tabella seguente sono riportati i dati di attenuazione del rumore all'aumentare della distanza in campo libero. Sono stati considerati alcuni mezzi che saranno presumibilmente utilizzati negli interventi previsti con l'emissione sonora alla fonte più elevata. Si verificano i conteggi sia utilizzando i calcoli riferiti alla singola fonte di rumore, sia calcolando il livello sonoro equivalente ipotizzando l'utilizzo in contemporanea di tutti i mezzi di cantiere, dato dalla seguente formula.

$$L_{eq,tot} = 10 \cdot \log_{10} \left( 10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right)$$

Si riportano di seguito i valori ipotizzabili per il tipo di progetto analizzato:

## Fase di cantiere

Macchinari e mezzi d'opera	Livelli sonori tipici alla fonte dB(A)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente							
		Distanza (m)	0	50	100	200	250	300	400
Escavatore cingolato	105		63	57	51	49	47	45	43
Mezzi promiscui per il trasporto	100		58	52	46	44	42	40	38
Generatori di corrente	98		56	50	44	42	40	38	36
Pala meccanica	106		64	58	52	50	48	46	44
Livello equivalente totale di rumore ipotizzando la contemporaneità delle operazioni	102		60	54	48	46	44	42	40

Considerando che il livello di fondo dell'area è di 55 dB e che per l'avifauna si può stimare una soglia di tollerabilità al rumore di compresa tra i 55dB e i 50 dB (Reijnen & Thissen 1986), si decide di considerare l'analisi di valutazione con un buffer di 100 m, ovviamente ipotizzato in senso molto prudentiale, in quanto gli unici rumori considerati sono quelli relativi alla fase di cantiere per la realizzazione del nuovo accesso e quelli degli autoveicoli che accedono all'area di sosta.

### Conclusioni:

Considerando che per l'avifauna si può stimare una soglia di tollerabilità al rumore di compresa tra i 55dB e i 50 dB (Reijnen & Thissen 1986), si ritiene che il disturbo indotto si estenda fino a una distanza di 100m dall'ara di progetto. Tale raggio è pertanto quello considerato come area di influenza/di involuppo da considerare per la valutazione degli effetti, considerando che al di fuori del raggio ipotizzato gli effetti dell'intervento risultano di fatto nulli.

### Caratterizzazione del fattore di perturbazione

Le attività di cantiere prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici (escavatore, martellone, mezzi di trasporto) che generano emissioni di rumore e di vibrazioni nell'ambiente circostante. Al trasporto dei materiali, così come al funzionamento delle principali macchine di scavo, è associata emissione di rumori e quindi la possibilità di alterazione del clima acustico locale. Si tratta, in ogni caso, di attività limitate nel tempo e nello spazio (la distanza del buffer di perturbazione dal perimetro esterno dell'area di cantiere è di circa 100 m, considerata in modo molto prudentiale). Per quanto riguarda il trasporto, si ritiene che lo stesso possa generare una alterazione del clima acustico nell'intorno delle tratte di percorrenza lungo la viabilità esistente, già caratterizzata da traffico di automezzi.

### Estensione

La superficie interessata dalla perturbazione di carattere acustico è stata ottenuta in base al modello matematico sopra riportato. Tale modello tiene conto del valore di rumorosità massimo prodotto in fase di coltivazione, delle caratteristiche di propagazione dei rumori prodotti dai mezzi meccanici e della soglia di tollerabilità dell'avifauna.. La distanza tra l'area di progetto e il perimetro esterno dell'area perturbata è di circa 100 m.

### Durata

Le operazioni di cantiere avranno una durata di circa 10/15 gg e quindi l'intervento avrà un carattere temporaneo. In concomitanza alle operazioni di cantiere verranno attivati gli interventi di precauzionali come precedentemente affermato.

### Magnitudine/Intensità

Nella tabella viene riportato il valore di superficie dell'area potenzialmente perturbata con indicati i valori di rumorosità alla sorgente e al confine dell'area.

### Periodicità

Gli interventi di cantiere si svilupperanno durante la settimana lavorativa (da lunedì a venerdì) nell'arco di 10/15 gg


## Frequenza

In fase di cantiere la frequenza viene intesa in termini di ore/giorno impiegate per le operazioni scavo e trasporto dei materiali (8 ore/giorno).

## Fase di esercizio

Per la fase di esercizio è possibile considerare la presenza degli autoveicoli a bassa velocità (massimo 30) e il vociare delle persone afferenti all'area di sosta. In maniera semplificata è possibile ottenere i valori esposti nella seguente tabella.


Fonte di emissione	Livelli sonori tipici alla fonte dB(A)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente						
		10	25	50	100	150	200	250
distanza (m)	0	10	25	50	100	150	200	250
Movimento dei veicoli nell'area di sosta (10 km/h)	68	40	32	26	20	16	14	12
Vociare persone	70	42	34	28	22	18	16	14
Livello equivalente totale di rumore ipotizzando la contemporaneità delle operazioni	72	44	36	30	24	21	18	16



E' possibile considerare trascurabile l'entità dell'effetto che si riduce a valori inferiori alla soglia di tollerabilità dell'avifauna entro una decina di metri.

## 9. USO DEL SUOLO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEGLI HABITAT DI SPECIE

Per identificare gli usi del suolo che caratterizzano l'area di indagine è stato effettuato uno studio approfondito dei seguenti documenti: - La Carta della Copertura del Suolo, realizzata nel Progetto Corine (COoRdination of INformation on the Environment) dal Centro Nazionale Ricerche (CNR), intrapreso dalla Commissione della Comunità Europea, in seguito alla decisione del Consiglio Europeo del 27 giugno 1985. La carta è stata realizzata attraverso l'interpretazione di immagini Landsat MSS, TM di più periodi, Spot XS, affiancate dalla fotointerpretazione di immagini pancromatiche. La dimensione minima dell'area cartografata è di 25 ha, corrispondente, alla scala di 1:100.000, ad un quadrato di 5x5 mm; non sono rappresentati gli oggetti lineari di larghezza inferiore ai 100 m (1 mm sulla carta).



## 10. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI DAL PROGETTO

### 10.1 VALUTAZIONI DEI PRINCIPALI EFFETTI PREVISTI

In base all'analisi di propagazione del rumore proposta, gli effetti prodotti dalla fruizione dell'area di sosta (emissione rumori) possono raggiungere il sito Natura 2000 interessando prevalentemente l'area agricola (si consulti la carta della zonizzazione funzionale del Piano Ambientale) e senza raggiungere habitat di interesse comunitario (buffer perturbativo di circa 100 m, a comprendere anche la fase di cantiere relativamente alla realizzazione del nuovo accesso all'area di sosta).

Secondo la Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Peschiera nell'anno 2006, l'ambito di intervento si colloca in classe III (limiti di immissione pari a 60 LAeq diurni e 50 LAeq notturni);

Il buffer di influenza, per l'effetto "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", raggiunge un limite di 100 m oltre il quale gli effetti si esauriscono, ma come evidenziato dal grafico il disturbo ipotetico si esaurisce già a circa 20/30 m dall'area di intervento.

#### Rumore ed emissioni in atmosfera

##### Fase di cantiere:

Le emissioni e i rumori prodotti in fase di cantiere sono legati ai mezzi che sono caratterizzati da emissioni temporanee, comunque conformi ai certificati di omologazione (è compito della ditta che effettua i lavori verificare l'utilizzo di mezzi a ridotte emissioni in modo da garantire una maggiore salubrità dell'aria) e in quanto previsto dalla normativa vigente.

Si considerano:

- deposizione al suolo di parti di carico di materiali incoerenti trasportati dai mezzi pesanti e la loro dispersione nell'aria per un certo tempo;
- la dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di lavorazione;

Le azioni a maggior incidenza del fenomeno sono pertanto gli scavi, e la movimentazione dei materiali sulla viabilità di cantiere e ordinaria.

Le emissioni provenienti dagli scarichi dei mezzi sopra indicati sono primariamente: PM, NOX, monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>).

Queste emissioni avranno comunque un effetto trascurabile sulla qualità dell'aria nell'area considerata, in quanto si tratta di effetti temporanei ed a reversibilità alta (in quanto al termine dell'azione di progetto cessa l'impatto). Non vi sono elementi di criticità nello stato attuale dell'atmosfera nell'intorno e nel sito.

Dato il carattere saltuario di tali effetti, e la loro reversibilità, le perturbazioni sono valutabili di lieve entità, visto anche il tipo di intervento di limitate dimensioni e per il quale si prevede la durata di cantiere di massimo 10/15 gg.

##### Fase di esercizio:

Dal punto di vista acustico non si ritiene necessario un particolare studio del clima acustico, in quanto l'ambito di progetto si trova all'interno di un tessuto già urbanizzato, a completamento della struttura alberghiera già in esercizio. Gli interventi previsti non comportano alcun effetto significativo rispetto al SIC e agli habitat individuati all'interno dello stesso.

##### Conclusioni

Nella fase di utilizzo si potranno registrare rumore ed emissioni generati dal transito e dalla sosta dei veicoli, anche se in un contesto già antropizzato con destinazioni turistico/ricettive.

Tali produzioni (rumore ed emissioni) sono pertanto legati alla fase di utilizzo in quanto non si prevedono particolari interventi realizzativi per l'utilizzo dell'area.

Polveri e scarichi gassosi non risultano essere impattanti sulla flora e sulla fauna dei luoghi mentre la produzione di rumore potrebbe costituire un impatto indiretto per la fauna di passaggio, ma in considerazione della temporaneità del fenomeno, la bassa entità prevista, la localizzazione degli interventi (adiacenza ad area di urbanizzazione consolidata, quindi con clima acustico determinato dalla presenza delle attività dell'uomo) e il completo ripristino delle condizioni acustiche attuali, al termine del periodo di fruizione dell'area, si conclude che la variazione rispetto allo stato di fatto non risulta significativa rispetto allo stato attuale dei luoghi.

La produzione di rumore potrebbe costituire un impatto indiretto per la fauna di passaggio, ma in considerazione della temporaneità del fenomeno, la bassa entità prevista, la localizzazione degli interventi (adiacenza ad area di urbanizzazione consolidata, quindi con clima acustico determinato dalla presenza delle attività dell'uomo) e il completo ripristino delle condizioni acustiche attuali, al termine del periodo di fruizione dell'area, si conclude che la variazione rispetto allo stato di fatto non risulta significativa rispetto allo stato attuale dei luoghi.

### **Trasporti e viabilità**

La richiesta in esame non prevede modifiche né nel settore dei trasporti né per ciò che concerne la viabilità e i trasporti.

### **Rifiuti**

Non si ravvisano particolari criticità in fase di cantiere. Le interferenze, riconducibili alla normale gestione dei rifiuti, sono di lieve entità.

Non è prevista produzione di rifiuti legata alla realizzazione degli interventi

I rifiuti urbani, prodotti dalle strutture esistenti, sono smaltiti attraverso il sistema di raccolta comunale.

### **Inquinamento Luminoso**

Il progetto non comporta la realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione dell'area di sosta.

Non si considera significativa l'illuminazione relativa alla eventuale presenza serale e notturna di auto nell'area di sosta.

### **Suolo e sottosuolo**

Si consideri l'occupazione delle aree in prossimità del cantiere, comunque di limitate dimensioni, comportano un'occupazione non significativa di suolo. L'occupazione è limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione del nuovo accesso carrabile all'area. A lavori ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e restituite agli usi originari.

Non si considera quindi che l'ingombro fisico permanente dell'intervento comporti una significativa sottrazione permanente di suolo naturale, in quanto l'area di sosta rimane in terra battuta e inerbita.

### **Acqua e scarichi**

Le acque superficiali non sono interessate dalle opere in progetto. Il deflusso delle acque meteoriche non verrà alterato. Non si prevede la produzione di scarichi.

## 10.2 ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO

- **Identificazione degli effetti degli interventi sulla rete Natura 2000**

Le principali attività previste dal progetto si possono riassumere come segue:

- Realizzazione di un'area di sosta
- Piantumazione di siepi in rosa canina
- realizzazione di nuovo carraio accesso lungo via Santa Cristina (con dismissione dell'accesso carrabile esistente, che rimane pedonabile)
- Installazione di bacheche divulgative
- Sfalcio periodico della vegetazione erbacea nelle aree esterne al Sito con asportazione del prodotto dello sfalcio

Ciò premesso si rileva che gli effetti complessivi degli interventi non interagiscono con i recettori (habitat e specie) allo stesso modo. A seconda dei casi possono essere distinti effetti diretti o indiretti e possono esserci alcuni effetti che non manifestano alcuna interazione con il recettore.

Nella seguente tabella si riportano schematicamente gli effetti associati al progetto.

EFFETTI DEL PROGETTO		RECETTORI	
		HABITAT	SPECIE
1	Sottrazioni di superfici naturali o seminaturali	Nessuna interazione	Nessuna interazione
2	Modifica dell'assetto idrico di superficie e sotterraneo	Nessuna interazione	Nessuna interazione
3	Eliminazione di individui delle specie per poco o per nulla mobili	Nessuna interazione	Nessuna interazione
4	Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore (attività di costruzione, trasporto, ecc)	Nessuna interazione	Effetto indiretto
5	Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri	Nessuna interazione	Nessuna interazione
6	Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali;	Nessuna interazione	Nessuna interazione
7	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (sottrazioni di superfici naturali o seminaturali);	Nessuna interazione	Nessuna interazione
8	Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo (interferenze con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre);	Nessuna interazione	Nessuna interazione

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti riguardo agli effetti generati dal progetto. Prima di passare alla trattazione dei singoli effetti preme evidenziare che l'ambito di intervento è interno al Sito ma non coinvolge direttamente habitat di interesse comunitario

### **1 Sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali per trasformazione fisica dei luoghi**

Non si ipotizza la sottrazioni di superfici naturali o semi-naturali riconducibili agli habitat presenti in quanto tutti gli interventi non coinvolgono habitat di interesse comunitario ma nella totalità dei casi superfici prative ascrivibili ai loliati.

### **2 Modifica dell'assetto idrico di superficie e sotterraneo**

La natura degli interventi è tale da escludere modifiche all'assetto idrico.

### **3 Eliminazione di individui delle specie per poco o per nulla mobili**

Le specie vulnerabili stazionano in ambiti non interessati direttamente dai lavori per cui è possibile escludere l'eliminazione a causa di fenomeni di investimento durante le operazioni di gestione dell'area.

### **4 Disturbo alle specie faunistiche associato alle emissioni sonore**

Le emissioni sonore rappresentano l'unica perturbazione significative associata alla fase di esercizio. Si tratta di un fattore di alterazione che si propaga nello spazio e che di conseguenza può manifestare i propri effetti anche ad una discreta distanza dal punto di generazione del disturbo. Come evidenziato in precedenza la soglia di disturbo per la fauna selvatica individuata in letteratura è pari a 50 dB(A), oltre i quali si osservano gli effetti del disturbo da rumore. I recettori dell'effetto sono di fatto tutte le specie individuate come vulnerabili.

Tuttavia va rilevato che le emissioni sonore prodotte durante la gestione sono riconducibili al normale utilizzo di macchine agricole, già attuato nell'area in cui il 30% della superficie è agricola, e che tali emissioni non altereranno il clima acustico nell'area Natura 2000 rispetto allo stato attuale. L'attività agricola si svolge, inoltre su tutte le superfici perimetrali al sito Natura 2000 IT3210003

In linea teorica, anche la frequentazione dei luoghi potrebbe costituire una fonte di disturbo per le specie; tuttavia, il fatto che il Piano prevede una regolamentazione della fruizione degli spazi rappresenta un fattore sufficiente a garantire l'assenza di alterazioni significative del clima acustico che possono compromettere la conservazione delle specie

### **5 Danneggiamento degli habitat e delle specie floristiche legato alla ricaduta al suolo delle polveri**

La natura degli interventi è tale da escludere la produzione di polveri in grado di causare un deposito sulla vegetazione tale da comprometterne la normale fisiologia.

### **6 Alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali**

L'entità degli interventi è tale da non cagionare l'alterazione quali-quantitativa delle risorse ambientali.

### **7 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (sottrazioni di superfici naturali o seminaturali);**

L'entità degli interventi è tale da non cagionare riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie. Questo effetto si riferisce alla possibilità di allontanamento di specie dal loro habitat per il disturbo provocato dalla presenza dei residenti. Tale presenza può ripercuotersi soprattutto sugli uccelli che frequentano gli ambienti contermini.

Si ritiene tuttavia che tale effetto possa essere considerato trascurabile, in relazione al disturbo di fondo già presente all'interno dell'area di analisi, nella quale è già presente il complesso ricettivo.

## **8 Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo (interferenze con le linee preferenziali di spostamento della fauna terrestre);**

L'entità degli interventi è tale da non comportare riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo

### **10.3 FABBISOGNO NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E DELLE RETI INFRASTRUTTURALI**

Il progetto non prevede modifiche né nel settore dei trasporti né per ciò che concerne la viabilità e le reti infrastrutturali. Inoltre l'area risulta attualmente già servita da una strada di accesso.

### **10.4 CONNESSIONE CON ALTRI PIANI, PROGETTI O INTERVENTI**

L'area di intervento ricade all'interno del Piano Ambientale per il Laghetto del Frassino che ne norma l'utilizzo e la gestione.

Allo stato attuale non si è a conoscenza di altri progetti potenzialmente interagenti.

Per quanto riguarda i Piani si è a conoscenza della redazione del Piano Ambientale del Parco Laghetto del Frassino il quale produrrà effetti solo a seguito della sua approvazione.

### **10.5 PRECAUZIONI ASSUNTE ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI**

Valutata la tipologia di intervento senza opere (a parte la realizzazione del nuovo ingresso all'area) dell'intervento e la presenza di una staccionata esistente atta a delimitare e regolamentare l'accesso all'area stessa, si ritiene che non sia necessaria la realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione progettuali.

### **10.6 OBBLIGHI PREVISTI DAL PROGETTO**

- 1) L'area di sosta verrà utilizzata solamente in caso di effettiva necessità (saturazione del parcheggio interno al Resort) e per un numero limitato di autoveicoli (massimo 30 posti auto).
- 2) Verrà previsto di mantenere sempre chiusa l'area di sosta impedendo l'accesso di autoveicoli non autorizzati e prevedendone l'apertura solo in caso di necessità (sopraggiungere di comitive o gruppi per visita all'Oasi, saturazione del parcheggio interno alla struttura ricettiva).
- 3) Verrà esposto all'ingresso dell'area di sosta una tabellonistica esplicita recante le aree non percorribili liberamente all'interno dell'oasi se non con accompagnamento (Percorso con accompagnamento), ai sensi delle norme di tutela del Piano Ambientale adottato, valide in regime di salvaguardia.
- 4) L'accesso all'Oasi nelle zone "con accompagnamento" dovrà essere concesso solo se in presenza di guida naturalistica esperta, come previsto dal Piano Ambientale del Laghetto (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014) e che quindi la visita all'Oasi senza accompagnamento debba limitarsi alle sole aree visitabili indicate nel suddetto Piano Ambientale.

### **10.7 MISURE PRECAUZIONALI DA ADOTTARE**

- *Regolamentazione della fruizione*

L'accesso al Sito avviene attraverso diverse proprietà private.

In attesa dell'approvazione di un idoneo strumento gestionale del Sito protetto, si rende opportuno regolamentare tali accessi, segnalando le attività vietate in quanto pregiudizievoli della tutela dei caratteri naturalistici del sito.

Al contempo, risulta importante assicurare l'accessibilità al sito, date le aspettative pubbliche e private in merito. L'accessibilità sarà resa possibile, liberamente, nel periodo compreso fra aprile ed ottobre, con l'osservanza delle seguenti regole di comportamento:

- I mezzi di trasporto potranno essere fatti sostare nell'area specificamente dedicata. Tale area sarà opportunamente delimitata con siepe polifita formata da elementi certificati di specie indigene e adatte alle condizioni stazionali;
- I visitatori potranno percorrere solo i tracciati indicati da tabellazione e non sarà consentito uscire da essi;
- L'utilizzo di apparecchiature di riproduzione di suoni deve avvenire in modo da arrecare il minimo disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed agli animali;
- E' vietato l'utilizzo di superfici dell'area protetta per usi diversi da quelli connessi alla fruizione naturalistica: sono quindi vietati il campeggio, la sosta per pranzi all'aperto, il gioco e, in generale, tutti i comportamenti non consoni alla tutela ed al rispetto della natura.
- E' vietata l'accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell'anno.

## CONCLUSIONI

La richiesta dell'area di sosta scaturisce sostanzialmente dalla necessità legata alla visitabilità all'Oasi del Laghetto del Frassino.

Fino ad oggi l'utilizzo dell'area di sosta è stato solamente a carattere temporaneo, in attesa dell'approvazione del Piano Ambientale del Parco del Frassino che normerà in maniera definitiva la destinazione d'uso dell'area. Per la fruizione dell'area come area di sosta, non si prevedono lavorazioni e o interventi che in qualsiasi modo alterino lo stato dei luoghi e il sistema degli habitat esistenti.

Si è infatti valutata come azione di piano esclusivamente quella relativa alla realizzazione del nuovo accesso lungo Santa Cristina, che comporta la necessità di tombinare una piccola porzione del fosso lungo il quale sono stati piantumati gli ulivi.

A fini cautelativi, sono stati analizzati gli effetti potenzialmente generati dalla richiesta in esame in relazione alla possibilità di produrre perturbazioni su specie e habitat all'interno del Sito Laghetto del Frassino.

Rispetto alla cartografia di uso del suolo regionale (CCS 2012 – Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto), l'ambito interessato dall'intervento corrisponde ad aree attribuite alle seguenti tipologie di copertura del suolo:

- area di intervento: 2.1.1. – Terreni arabili in aree non irrigue;
- aree contermini non direttamente interessate:
  - 1.1.2.2 Tessuto urbano discontinuo medio;
  - 1.2.2.3 Rete stradale secondaria con territori associati;
  - 2.1.1 – Terreni arabili in aree non irrigue;
  - 2.2.1 – Vigneti; 3.2.2.1.1 – Arbusteto;
  - 5.1.2.1. – Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive;

Rispetto alla revisione cartografica del Piano Ambientale del Laghetto del Frassino (Tavola A05), l'area di intervento rientra in "Area Agricola – Lolieto", costituita da prato a prevalenza di *Lolium multiflorum* già in parte degradato, e in parte da "Aggruppamento a *Sambucus ebulus*", tipologie vegetazionali non riconducibili ad habitat di Interesse comunitario.

Nella relazione tecnica accompagnatoria si analizzano i valori naturalistici e faunistici dell'ambito interessato dall'area di sosta sulla base delle analisi condotte nel piano Ambientale (Tav. B01, B02, B03) e che per tali area il valore rappresentato è medio-basso.

Rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/09 e sulla base della recente revisione cartografica effettuata all'interno del Piano Ambientale del Parco del Frassino (A06 – Carta degli habitat Natura 2000 - Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014), nell'ambito interessato dagli effetti legati all'utilizzo dell'area di sosta non sono presenti habitat di interesse comunitario.

Vengono analizzati gli effetti sulle seguenti matrici ambientali: Inquinamento atmosferico, Rifiuti, Rumori e vibrazioni, Inquinamento luminoso.

Sono stati analizzati i possibili effetti derivanti dai fattori di potenziale incidenza e nella fattispecie: "D01.03 Parcheggi e aree di sosta"; "H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi"; "H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari".

Nell'area in esame, durante il periodo utilizzo dell'area di sosta, si potranno registrare rumori ed emissioni generati dal transito e dalla sosta dei veicoli, con aumento conseguente del carico antropico, anche se in un contesto già antropizzato.

Per quanto riguarda il calpestio derivante dal passaggio delle auto, si è valutato che durante la fase di riproduzione degli anfibii nei dintorni del laghetto potrebbe manifestarsi la perdita accidentale di specie riferita

a possibili anfibi in migrazione. Il periodo migratorio (febbraio-marzo-aprile) non coincide con il periodo di maggiore utilizzo dell'area di sosta, per il quale si prevede la fruizione legata all'esercizio dell'attività da aprile a ottobre.

### **Valutazione degli effetti**

Sulla base delle analisi degli effetti sviluppate in relazione tecnica, il dominio massimo spaziale di influenza del progetto dichiarato in relazione (D01.03 - Parcheggi e aree di sosta) interessa la porzione di terreno che verrà temporaneamente utilizzata come area di sosta per una superficie totale di circa 1500.00 m<sup>2</sup>.

Il dominio massimo spaziale di influenza del progetto per gli inquinanti dell'aria (H04 – Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi) risulta pari a 16693.78 m<sup>2</sup>.

L'influenza massima dell'effetto del rumore riguarda invece un'area con un'estensione di 100 m dall'area di cantiere.

### **Presenza di habitat e habitat di specie**

L'area oggetto della richiesta risulta collocata esternamente rispetto agli Habitat e Habitat di specie di interesse Comunitario presenti e pertanto non vi è consumo di superficie degli stessi;

In riferimento alla DGR n. 1400/2017, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, il territorio in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Anacamptis pyramidalis*, *Austropotamobius pallipes*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Alosa agone*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*.

Per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 1400/2017), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

In relazione alle specie di interesse comunitario o conservazionistico desumibili dalla DGR 2200/2014 e potenzialmente presenti nell'ambito di influenza valutato, la richiesta in esame non risulta in grado di interferire con la distribuzione di dette specie e nemmeno di alterare l'idoneità dei loro habitat.

Per quanto già esposto e dichiarato, la richiesta di utilizzo dell'area di sosta non determinerà interferenze negative con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 più vicini.

L'ipotesi di non necessità della Valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso citato solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo dell'area di sosta in argomento non abbia effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

Gli effetti conseguenti all'utilizzo dell'area di sosta in argomento non determinano variazioni strutturali e funzionali agli habitat e agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza, a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000.

L'utilizzo dell'area di sosta non muta l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti e che la particolare ubicazione (circa 60 m circa dallo specchio lacustre non risulta in grado di determinare effetti riconducibili a quelli di cui all'Allegato B della DGR 1400/2017 che possano interessare le componenti di interesse di rete Natura 2000.

A seguito dell'utilizzo dell'area di sosta **non si ravvisano possibili effetti significativi negativi** nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, tale utilizzo non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:

- 1) Il grado di significatività delle incidenze attribuito non è significativo in ragione soprattutto della distanza di queste aree di espansione dai Siti Rete Natura 2000 considerati e per il fatto che tali interventi non prevedono sviluppi dell'edificato all'interno di matrici agricole di rilievo paesaggistico, bensì in aree già consolidate.
- 2) non verranno coinvolti in alcun modo habitat di interesse comunitario mantenendo invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti negli ambiti limitrofi all'area oggetto della presente richiesta, rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Anacamptis pyramidalis*, *Austropotamobius pallipes*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Alosa agone*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.
- 3) L'attuazione delle azioni proposte dal progetto valutato non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei Siti di Interesse Comunitario presenti in territorio comunale.
- 4) Gli interventi in fase di cantiere determinano perturbazioni acustiche che comunque non si ripercuotono in maniera permanente sull'assetto faunistico limitrofo anche in considerazione del fatto che si tratta di un'area già interessata dalla presenza antropica e quindi da un livello di alterazione acustica già in essere. La fase di cantiere ha inoltre una durata limitata non essendo previsti altri interventi oltre alla realizzazione del nuovo accesso.
- 5) In fase di cantiere verranno comunque prese tutte le misure necessarie per mantenere un clima acustico rispondente alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione Acustica comunale.
- 6) Non verranno previste attività che possano modificare l'attuale uso del suolo nell'ambito adibito ad area di sosta.
- 7) Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, le interferenze sono riconducibili alla normale gestione del ciclo, pertanto si considerano di lieve entità.
- 8) Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, il progetto oggetto di valutazione prevede di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014.
- 9) L'attuazione delle azioni progetto non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti.

- 10) Verranno rispettati i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 786/2016;
- 11) Il progetto, inoltre, non determina la possibilità del verificarsi di effetti negativi relativamente ai fattori di perturbazione considerati, in quanto le lavorazioni oggetto di analisi non comportano fasi significativamente rumorose, tali da poter far ipotizzare effetti negativi sull'ambiente circostante.
- 12) L'area di sosta verrà utilizzata solamente in caso di effettiva necessità (saturazione del parcheggio interno al Resort) e per un numero limitato di autoveicoli (massimo 30 posti auto).
- 13) I mezzi di trasporto potranno essere fatti sostare nell'area specificamente dedicata, individuata nell'area prativa occidentale. Tale area sarà opportunamente delimitata con siepe polifita formata da elementi certificati di specie indigene e adatte alle condizioni stagionali;
- 14) Verrà previsto di mantenere sempre chiusa l'area di sosta impedendo l'accesso di autoveicoli non autorizzati e prevedendone l'apertura solo in caso di necessità (sopraggiungere di comitive o gruppi per visita all'Oasi, saturazione del parcheggio interno alla struttura ricettiva).
- 15) Verrà esposto all'ingresso dell'area di sosta una tabellonistica esplicita recante le aree non percorribili liberamente all'interno dell'oasi se non con accompagnamento (Percorso con accompagnamento), ai sensi delle norme di tutela del Piano Ambientale adottato, valide in regime di salvaguardia.
- 16) I visitatori potranno percorrere solo i tracciati indicati da tabellazione e non sarà consentito uscire da essi;
- 17) I mezzi di trasporto potranno essere fatti sostare nell'area specificamente dedicata.
- 18) L'accesso all'Oasi nelle zone "con accompagnamento" dovrà essere concesso solo se in presenza di guida naturalistica esperta, come previsto dal Piano Ambientale del Laghetto (adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 24.11.2014) e che quindi la visita all'Oasi senza accompagnamento debba limitarsi alle sole aree visitabili indicate nel suddetto Piano Ambientale.
- 19) Le regole di comportamento riferite all'area di sosta prevederanno di non consentire l'utilizzo di superfici dell'area di sosta per usi diversi da quelli connessi alla fruizione per la quale viene richiesta l'autorizzazione: sono quindi vietati il campeggio, la sosta per pranzi all'aperto, il gioco e, in generale, tutti i comportamenti non consoni alla tutela ed al rispetto della natura. E' inoltre vietata l'accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell'anno.

In conclusione si può affermare che l'intervento non produce effetti negativi significativi all'attuazione delle azioni di progetto in relazione ai Siti della Rete Natura 2000.

Si conferma pertanto che per l'istanza non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 20017 al punto 23: **piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

Verona, li 04/05/2018

Il progettista

Alfredo Pasquetto

